



REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE  
DIPARTIMENTO POLITICHE DELL' AMBIENTE

DECRETO DIRIGENTE DEL  
(ASSUNTO IL 17 MAR. 2009 PROT. N. 363.)

DIPARTIMENTO   
SETTORE N. \_\_\_\_\_   
SERVIZIO N. \_\_\_\_\_

CODICE N. \_\_\_\_\_

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N° 3138 del 16 MAR. 2009

OGGETTO: D.Lgs. n. 59/05 e s.m.i. - Autorizzazione Integrata Ambientale per un impianto di deposito preliminare, messa in riserva e cernita di rifiuti speciali, pericolosi e non, di recupero di rifiuti inerti dal costruzione e demolizione e di scarti in materiale plastico, sito in località Lenza-Viscardi del Comune di Lamezia Terme, gestito dalla Ditta Ecosistem S.r.l.  
[Codice IPPC 5.1]

*Settore Ragioneria*  
*Ai sensi dell'art. 44 della L.R. 4.2.02 n° 8 si*  
*esprime parere favorevole in ordine alla rego-*  
*larità contabile e, nel contempo, si attesta*  
*che per l'impegno assunto esiste copertura*  
*finanziaria.*

Il Dirigente del Settore

Publicato sul Bollettino Ufficiale  
della Regione Calabria

n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Parte \_\_\_\_\_

## IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTA** la Legge Regionale n. 7 del 13 Maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" e s.m.i., ed in particolare l'art. 30 che individua le attribuzioni del Dirigente di Settore;
- VISTA** la D.G.R. n. 227 del 28/04/2007 con la quale sono state conferite al Dott. Giuseppe Graziano le funzioni di Dirigente Generale del Dipartimento n. 14 "Politiche dell'Ambiente";
- VISTA** la D.G.R. n° 2661 del 21.06.1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 24.06.1999, recante "Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15/12/2000 avente ad oggetto "D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 - Separazione dell'attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione - rettifica";
- VISTO** il D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata con AIA) e richiamati in particolare gli articoli n. 3 "Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale", n. 4 "Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili", n. 5 "Procedure ai fini del rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale", n. 7 "Condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale" che disciplinano le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- VISTA** la D.G.R. n. 797 del 14/11/2006 avente ad oggetto "Direttiva Comunitaria 96/61/CE - D.Lgs. 372/99 - D.Lgs. 59/05 - Individuazione dell'Autorità Competente in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento e attivazione dello sportello Integrated Pollution Prevention and Control (I.P.P.C.), con la quale sono state attribuite al Dipartimento Politiche dell'Ambiente le funzioni amministrative relative al rilascio dell'AIA;
- VISTO** il Regolamento Regionale 21 agosto 2007, n. 5 "D.Lgs. 59/05 - Procedura di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- VISTO** il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3 "Regolamento Regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
- VISTO** i decreti del Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente nn. 6903 del 29/05/2007 e 12540 del 29/08/2007, con cui si è provveduto ad approvare la modulistica da presentare ai fini del rilascio dell'AIA, il calendario per la presentazione delle domande di cui all'art. 5, comma 3 del D.Lgs 59/2005, ed il tariffario provvisorio regionale per le spese istruttorie;
- VISTO** il decreto del Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente n. 8425 del 30/06/08 che, a seguito delle modifiche apportate al D. Lgs. 59/2005 dall'art. 36, comma 4 del D.Lgs. n. 4/2008, ha disposto che i gestori degli impianti di cui all'allegato I del D.Lgs. 59/2005, ai fini della presentazione della domanda di rilascio dell'AIA, debbano presentare, ad ad integrazione della modulistica di cui al punto precedente, l'allegato E - Piano di monitoraggio e controllo.
- VISTO** il decreto del Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente n. 19992 del 04/12/07 con cui è stato costituito il Nucleo Operativo IPPC, i cui compiti sono elencati dall'art. 6, comma 3 del Regolamento Regionale n. 5/2007;
- VISTA** la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale che la Ditta Ecosistem S.r.l., avente sede legale in Località Lenza-Viscardi del Comune di Lamezia Terme, ha presentato allo Sportello IPPC, assunta agli atti di questa Amministrazione con prot. n. 6741 del 13/07/2007, intesa ad ottenere il rilascio dell'AIA per un impianto di deposito preliminare, messa in riserva e cernita di rifiuti speciali, pericolosi e non, di recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di scarti in materiale plastico, sito in località Lenza-Viscardi del Comune di Lamezia Terme (Codice IPPC punto 5.1 dell'All. I al D.Lgs. 59/2005: "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B operazioni R1, R5, R6, R8, R9,) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno";
- VISTE** le schede allegata alla predetta domanda ai sensi dei decreti del Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente n. 6903 del 29/05/2007, n. 12540 del 29/08/2007 e n. 8425 del 30/06/08;
- VISTA** l'attestazione dell'avvenuto bonifico da parte della Ditta a favore della tesoreria della Regione Calabria dell'importo previsto dal tariffario per le spese istruttorie approvato con decreto del Direttore Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente n. 6903 del 29/05/2007;
- VISTA** la documentazione integrativa richiesta con nota prot n° 704 del 22/01/08 e trasmessa dalla Ditta con nota prot. Ecosistem n. 1118 del 04/03/08 (acquisito agli atti con prot. n° 4121 del 10/03/08);
- VISTA** la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 5, comma 7 del D. Lgs. 59/2005 (prot. n. 14874 del 14/12/07);

VISTA la pubblicazione dell'annuncio di cui all'art. 5, comma 7 del D. Lgs. 59/2005 effettuata dal Gestore in data 08/01/08 sul quotidiano locale "Il Domani", nonché in data 09/01/08 sul quotidiano "Il Giornale di Calabria";

VISTI tutti gli atti inerenti il procedimento istruttorio, in particolar modo:

- Parere del Nucleo Operativo IPPC, acquisito agli atti con prot. n. 9736 del 24/06/08;
- La nota dell'Autorità di Bacino n° 080002285del 22/07/08 acquisita agli atti con prot. n° 11587 del 23/07/08;
- Note Ecosistem nn. 4182 T/AR del 25/07/08, acquisita agli atti con prot. n. 11984 del 28/07/08, e n. 4190 T/IF del 28/07/08 acquisita agli atti con prot. n. 11313 del 29/07/08;
- Il parere della Provincia di Catanzaro acquisito in sede di Conferenza di Servizi;
- Il parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica prot. n° 1353/SISP del 23/07/08 acquisito agli atti con prot. n° 11626 del 23/07/08
- Il parere dell'Arpascal acquisito in sede di Conferenza di Servizi;
- Piano di Monitoraggio trasmesso dall'Arpascal prot. n° 3572 del 23/09/08 e acquisito dal Dipartimento Ambiente con prot. n° 15204 del 01/10/08;
- Il verbale della Conferenza di Servizi del 23/07/08 e tutti gli atti ad essi allegati;
- Visto il verbale della commissione IPPC del 21/11/08;

CONSIDERATO che per gli aspetti riguardanti da un lato, i criteri generali essenziali che esplicitano e concretizzano i principi informativi della Direttiva 96/61/CE per uno svolgimento omogeneo della procedura di autorizzazione e, dall'altro lato, la determinazione del "Piano di Monitoraggio e Controllo", il riferimento è costituito dagli allegati I e II al D.M. 31 gennaio 2005 pubblicato sul supplemento ordinario n. 107 alla G.U. - Serie Generale 135 del 13.6.2005: "Linee guida generali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche per le attività esistenti di cui all'allegato I del D. Lgs. 372/99" e "Linee guida in materia di sistemi di monitoraggio";

DATO ATTO che gli allegati I ("Condizioni dell'A.A.") e 2 ("Piano di Monitoraggio e controllo"), costituiscono parte integrante del presente atto amministrativo, quali atti tecnici contenenti tutte le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto;

DATO ATTO che il presente provvedimento non richiede impegno di spesa;

## DECRETA

per quanto indicato in narrativa

- 1) Di rilasciare l'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Regionale n. 5/2007, alla Ecosistem S.r.l. ("Gestore"), avente sede legale in Località Lenza-Viscardi del Comune di Lamezia Terme, per l'esercizio delle attività dell'impianto di deposito preliminare, messa in riserva e cernita di rifiuti speciali, pericolosi e non, di recupero di rifiuti inerti dal costruzione e demolizione e di scarti in materiale plastico, individuate con i codici [D15] [R5] e [R13], sito in località Lenza-Viscardi del Comune di Lamezia Terme (Codice PPC punto 5.1 dell'All. I al D.Lgs. 59/2005: "Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B operazioni R1, R5, R6, R8, R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;
- 2) il Gestore, se tenuto, deve presentare le garanzie finanziarie di cui alla Delibera di Giunta Regionale n° 427 del 23/06/2008 entro 120 giorni dall'emanazione del presente decreto, ovvero a conformare le garanzie già prestate alla prima scadenza utile;
- 3) Il presente provvedimento sostituisce le OO.CC.DD. n. 1485 del 25/06/01, n. 4928 del 03/10/2006;
- 4) per l'esercizio dell'impianto il gestore dovrà rispettare le condizioni, i valori limite di emissione e le prescrizioni gestionali riportate nel presente atto amministrativo e nei documenti:  
All. 1 - Condizioni dell'A.A.  
All. 2 - Piano di Monitoraggio e controllo  
che, allegati alla presente autorizzazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che l'efficacia del presente provvedimento ed il termine per il computo dell'arco temporale di validità (anni 6) decorre dalla data di emanazione;
- 6) di dare atto che ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 59/2005 l'Arpascal, al fine di verificare la conformità dell'impianto alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione e con oneri a carico del gestore, accerterà:
  - il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
  - la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
  - che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto;
- 7) di stabilire che, ferme restando le misure di controllo di cui al punto precedente, la Regione Calabria - Dipartimento Politiche dell'Ambiente, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio destinate allo scopo, può disporre ispezioni straordinarie sull'impianto autorizzato;

- 8) di disporre che ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio sugli impianti oggetto della presente autorizzazione e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del presente decreto, comunichi tali informazioni all'Autorità Competente, comprese le notizie di reato;
- 9) il presente provvedimento sarà comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 9, comma 4 del D. Lgs. N. 59/2005, oltre alle modifiche sostanziali e alle verifiche sul Piano di Monitoraggio e controllo;
- 10) per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il Gestore deve inviare a questo Dipartimento una domanda, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 5, comma 1) del D.Lgs. N. 59/05. Fino alla pronuncia in merito al rinnovo dell'Autorità Competente, il Gestore continua l'attività sulla base della precedente Autorizzazione Integrata Ambientale;
- 11) in caso di inosservanza delle prescrizioni e delle condizioni autorizzatorie, l'autorità competente, secondo la gravità delle infrazioni, ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D.Lgs. 59/2005, potrà procedere:
- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
  - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
  - c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente;
- 12) è fatto divieto di contravvenire a quanto disposto dal presente atto e modificare l'impianto - oltre quanto autorizzato - senza preventivo assenso dell'Autorità Competente (fatti salvi i casi previsti dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. N. 59/05);
- 13) i risultati del controllo delle emissioni richiesti dalla presente autorizzazione ed in possesso dell'autorità competente sono messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello IPPC del Dipartimento Politiche dell'Ambiente (Viale Isonzo 414 - Catanzaro) istituito con Delibera di Giunta Regionale n. 797 del 14/11/2006;
- 14) avverso il presente atto è possibile proporre ricorso nei modi di legge alternativamente al TAR della Calabria o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
- 15) copia della presente autorizzazione viene trasmessa alla Ditta Ecosistem s.r.l., avente sede legale in Località Lenza-Viscardi del Comune di Lamezia Terme, al Comune di Lamezia Terme, alla Provincia di Catanzaro, all'ASP di Catanzaro, al Dipartimento Arpacal di Catanzaro e all'Ufficio Delegato del Commissario per l'Emergenza Ambientale della Calabria;

Il presente atto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria;

Il Dirigente Di Settore  
Dott. Ssa G. Rosanna Squillacioti

Il Dirigente Generale  
Dott. Giuseppe Graziano

**CONDIZIONI DELL'A.I.A.**

**Ditta:** Ecosistem s.r.l.

**Impianto:** impianto di deposito preliminare, messa in riserva e cernita di rifiuti speciali, pericolosi e non, di recupero di rifiuti inerti dal costruzione e demolizione e di scarti in materiale plastico, individuate con i codici [D15] [R5] e [R13];

**Ubicazione impianto:** Località Lenza-Viscardi del Comune di Lamezia Terme;

**Sede legale:** Località Lenza-Viscardi del Comune di Lamezia Terme;

**Attività:** *deposito preliminare, messa in riserva e cernita di rifiuti speciali, pericolosi e non, di recupero di rifiuti inerti dal costruzione e demolizione e di scarti in materiale plastico;*

**Codice IPPC:** *5.1 Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B operazioni R1, R5, R6, R8, R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;*

- per l'esercizio dell'impianto il gestore dovrà rispettare le condizioni, i valori limite di emissione e le prescrizioni gestionali contenute nelle autorizzazioni settoriali non sostituite dal presente decreto;
- il gestore, qualora non riportate nel presente atto, dovrà rispettare anche le condizioni, i valori limite di emissione e le prescrizioni gestionali contenute nelle autorizzazioni settoriali formalmente sostituite dalla presente di Autorizzazione Integrata Ambientale; in caso di prescrizioni difformi e/o contraddittorie prevalgono quelle stabilite nella presente AIA;
- il gestore è tenuto a conservare tutte le autorizzazioni settoriali, di cui al precedente punto e le eventuali successive modifiche e integrazioni, da esibire obbligatoriamente in allegato al presente provvedimento.
- il gestore dovrà rispettare le prescrizioni contenuti nell'O.C.D. 1485 del 25/06/01, rinnovata con O.C.D. n. 4928 del 03/10/2006, che non sono in contrasto con quelle contenute nel presente decreto;
- Ai sensi dell'art. 9, comma 3 del D. Lgs 59/2005 la durata della presente autorizzazione è di 6 (sei) anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza;
- di dare atto che l'ARPACal è incaricata a esercitare i controlli di legge, anche al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni e delle condizioni contenute nel presente atto autorizzativo;
- il gestore dovrà predisporre idonei mezzi tecnici finalizzati a minimizzare l'inquinamento atmosferico del suolo e delle acque;
- Il Gestore in relazione al sistema di raccolta reflui civili e acque di prima pioggia dovrà gestire i liquami in esse contenuti come reflui liquidi ai sensi dell'art. 183 lettera *m*) del D.Lgs. 152/06;

Elenco CER e descrizione	Impianto di recupero rifiuti inerti - Op.R5	Deposito preliminare, messa in riserva - Op. D15-R13 e cernita
<b>01 00 00 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali</b>		
<b>01 01 00 rifiuti prodotti da estrazione di minerali</b>		
01 01 01 rifiuti da estrazione di minerali metalliferi		X
01 01 02 rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi	X	X
<b>01 03 00 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi</b>		
01 03 04 * sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso		X
01 03 05 * altri sterili contenenti sostanze pericolose		X
01 03 06 sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05		X
01 03 07 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi		X
01 03 08 polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07	X	X
01 03 09 fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07		X
01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti	X	X
<b>01 04 00 rifiuti derivanti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi</b>		
01 04 07 * rifiuti contenenti sostanze pericolose, prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi		X
01 04 08 scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X
01 04 09 scarti di sabbia e argilla		X
01 04 10 polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07-01 04 07	X	X
01 04 11 rifiuti della lavorazione di potassa e salgemma, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07		X
01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11		X
01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	X	X
01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti		X
<b>01 05 00 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione</b>		
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci	X	X
01 05 05 * fanghi e rifiuti di perforazione contenenti oli		X
01 05 06 * fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione contenenti sostanze pericolose		X
01 05 07 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X	X
01 05 08 fanghi e rifiuti di perforazione contenenti cloruri, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06		X
01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti		X
<b>02 00 00 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti</b>		
<b>02 01 00 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca</b>		
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia		X
02 01 02 scarti di tessuti animali		X
02 01 03 scarti di tessuti vegetali		X
02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)		X
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito		X
02 01 07 rifiuti della selvicoltura		X
02 01 08 * rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose		X
02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08		X
02 01 10 rifiuti metallici		X
02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti	X	X

03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone		X
03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati		X
03 03 09 fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio		X
03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica		X
03 03 11 prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10		X
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti		X
<b>04 00 00 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile</b>		
<b>04 01 00 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce</b>		
04 01 01 carniccio e frammenti di cuoio		X
04 01 02 rifiuti di calcinazione		X
04 01 03 * bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fase liquida		X
04 01 04 liquido di concia contenente cromo		X
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo		X
04 01 06 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo		X
04 01 07 fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, non contenenti cromo		X
04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo		X
04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura		X
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti		X
<b>04 02 00 rifiuti dell'industria tessile</b>		
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)		X
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)		X
04 02 14 * rifiuti provenienti da operazioni di finitura, contenenti solventi organici		X
04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14		X
04 02 16 * tinture e pigmenti, contenenti sostanze pericolose		X
04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16		X
04 02 19 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
04 02 20 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 19		X
04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze		X
04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate		X
04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti		X
<b>05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone</b>		
<b>05 01 00 rifiuti della raffinazione del petrolio</b>		
05 01 02 * fanghi da processi di dissalazione		X
05 01 03 * morchie depositate sul fondo dei serbatoi		X
05 01 04 * fanghi acidi prodotti da processi di alchilazione		X
05 01 05 * perdite di olio		X
05 01 06 * fanghi oleosi prodotti dalla manutenzione di impianti e apparecchiature		X
05 01 07 * catrami acidi		X
05 01 08 * altri catrami		X
05 01 09 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09		X
05 01 11 * rifiuti prodotti dalla purificazione di carburanti tramite basi		X
05 01 12 * acidi: contenenti oli		X
05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie		X
05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento		X
05 01 15 * filtri di argilla esauriti		X
05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio		X
05 01 17 bitumi		X
05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti		X
<b>05 06 00 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone</b>		
05 06 01 * catrami acidi		X
05 06 02 * altri catrami		X
05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento		X
05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti	X	X

06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di biossido di titanio		X
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti		X
<b>06 13 00 rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti</b>		
06 13 01 * prodotti fitosanitari, agenti conservativi del legno ed altri biocidi inorganici		X
06 13 02 * carbone attivato esaurito (tranne 06 07 02)		X
06 13 03 nerofumo		X
06 13 04 * rifiuti della lavorazione dell'amianto		X
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti	X	X
<b>07 00 00 Rifiuti dei processi chimici organici</b>		
<b>07 01 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base</b>		
07 01 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		X
07 01 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri		X
07 01 04 * altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri		X
07 01 07 * fondi e residui di reazione, alogenati		X
07 01 08 * altri fondi e residui di reazione		X
07 01 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati		X
07 01 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X
07 01 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
07 01 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 01 11		X
07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti	X	X
<b>07 02 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali</b>		
07 02 0 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		X
07 02 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri		X
07 02 04 * altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri		X
07 02 07 * fondi e residui di reazione, alogenati		X
07 02 08 * altri fondi e residui di reazione		X
07 02 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati		X
07 02 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X
07 02 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
07 02 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 11		X
07 02 13 rifiuti plastici		X
07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14		X
07 02 16 * rifiuti contenenti silicene pericoloso		X
07 02 17 rifiuti contenenti silicene diversi da quelli menzionati alla voce 07 02 16		X
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti		X
<b>07 03 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)</b>		
07 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		X
07 03 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri		X
07 03 04 * altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri		X
07 03 07 * fondi e residui di reazione alogenati		X
07 03 08 * altri fondi e residui di reazione		X
07 03 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati		X
07 03 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X
07 03 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
07 03 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 03 11		X
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti		X
<b>07 04 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici</b>		
07 04 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri		X
07 04 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri		X
07 04 04 * altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri		X
07 04 07 * fondi e residui di reazione alogenati		X
07 04 08 * altri fondi e residui di reazione		X
07 04 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti alogenati		X
07 04 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti		X

08 01 09 * sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X
08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	X
08 01 21 * residui di vernici e di sverniciatori	X
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>08 02 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di altri rivestimenti (inclusi materiali ceramici)</b>	
08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti	X
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	X
08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>08 03 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa</b>	
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro	X
08 03 08 rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	X
08 03 12 * scarti di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X
08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	X
08 03 14 * fanghi di inchiostro, contenenti sostanze pericolose	X
08 03 15 fanghi di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 14	X
08 03 16 * residui di soluzioni chimiche per incisione	X
08 03 17 * toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose	X
08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	X
08 03 19 * altri dispersi	X
08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>08 04 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)</b>	
08 04 01 * adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X
08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 01	X
08 04 11 * fanghi di adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X
08 04 12 fanghi di adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 11	X
08 04 13 * fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici e altre sostanze pericolose	X
08 04 14 fanghi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 13	X
08 04 15 * rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X
08 04 16 rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	X
08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>08 05 00 rifiuti non specificati altrimenti alla voce 08</b>	
08 05 01 * isocianati di scarto	X
<b>09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica</b>	
<b>09 01 00 rifiuti dell'industria fotografica</b>	
09 01 01 * soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa	X
09 01 02 * soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa	X
09 01 03 * soluzioni di sviluppo a base di solventi	X
09 01 04 * soluzioni fissative	X
09 01 05 * soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	X
09 01 06 * rifiuti contenenti argento prodotti dal trattamento in loco di rifiuti fotografici	X
09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	X
09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	X
09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie	X
09 01 11 * macchine fotografiche monouso contenenti batterie incluse nelle voci 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03	X
09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11	X
09 01 13 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal recupero in loco dell'argento, diversi da quelli di cui alla voce 09 01 06	X
09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>10 00 00 Rifiuti prodotti da processi termici</b>	
<b>10 01 00 rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (tranne 19)</b>	
10 01 01 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	X
10 01 02 ceneri leggere di carbone	X
10 01 03 ceneri leggere di torba e di legno non trattato	X

10 03 26 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 25	X
10 03 28 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 27	X
10 03 29 * rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, contenenti sostanze pericolose	X
10 03 30 rifiuti prodotti dal trattamento di scorie saline e scorie nere, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 29	X
10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>10 04 00 rifiuti della metallurgia termica del piombo</b>	
10 04 01 * scorie della produzione primaria e secondaria	X
10 04 02 * impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X
10 04 03 * arsenato di calcio	X
10 04 04 * polveri dei gas di combustione	X
10 04 05 * altre polveri e particolato	X
10 04 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X
10 04 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X
10 04 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 04 09	X
10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>10 05 00 rifiuti della metallurgia termica dello zinco</b>	
10 05 01 scorie della produzione primaria e secondaria	X
10 05 03 * polveri dei gas di combustione	X
10 05 04 altre polveri e particolato	X
10 05 05 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X
10 05 06 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X
10 05 09 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 05 08	X
10 05 10 * scorie e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	X
10 05 11 scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 05 10	X
10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>10 06 00 rifiuti della metallurgia termica del rame</b>	
10 06 01 scorie della produzione primaria e secondaria	X
10 06 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X
10 06 03 * polveri dei gas di combustione	X
10 06 04 altre polveri e particolato	X
10 06 06 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X
10 06 07 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X
10 06 10 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 06 09	X
10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>10 07 00 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino</b>	
10 07 01 scorie della produzione primaria e secondaria	X
10 07 02 impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X
10 07 03 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X
10 07 04 altre polveri e particolato	X
10 07 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X
10 07 07 * rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	X
10 07 08 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 07 07	X
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>10 08 00 rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi</b>	
10 08 04 polveri e particolato	X
10 08 03 * scorie saline della produzione primaria e secondaria	X
10 08 09 altre scorie	X
10 08 10 * impurità e schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose	X
10 08 11 impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	X
10 08 13 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 12	X
10 08 14 frammenti di anodi	X
10 08 15 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose	X
10 08 16 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 08 15	X
10 08 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze	X

10 12 09 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09		X
10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltitura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11		X
10 12 13 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X
10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti	X	X
<b>10 13 00 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali</b>		
10 13 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico		X
10 13 04 rifiuti di calcinazione e di idratazione della calce		X
10 13 06 polveri e particolato (eccetto quelli delle voci 10 13 12 e 10 13 13)	X	X
10 13 07 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X
10 13 09 * rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, contenenti amianto		X
10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09		X
10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10		X
10 13 12 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	X	X
10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12		X
10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento		X
10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti		X
<b>10 14 00 rifiuti prodotti dai forni crematori</b>	X	X
10 14 01 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti mercurio		X
<b>11 00 00 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa</b>		
<b>11 01 00 rifiuti prodotti dal trattamento e ricopertura di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, decapaggio, pulitura elettrolitica, fosfatazione, sgrassaggio con alcali, anodizzazione)</b>		
11 01 05 * acidi di decapaggio		X
11 01 06 * acidi non specificati altrimenti		X
11 01 07 * basi di decapaggio		X
11 01 08 * fanghi di fosfatazione		X
11 01 09 * fanghi e residui di filtrazione, contenenti sostanze pericolose		X
11 01 10 fanghi e residui di filtrazione, diversi da quelli di cui alla voce 11 01 09		X
11 01 11 * soluzioni acquose di lavaggio, contenenti sostanze pericolose		X
11 01 12 soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 11		X
11 01 13 * rifiuti di sgrassaggio contenenti sostanze pericolose		X
11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13		X
11 01 15 * eluati e fanghi di sistemi a membrana e sistemi a scambio ionico, contenenti sostanze pericolose		X
11 01 16 * resine a scambio ionico saturate o esaurite		X
11 01 98 * altri rifiuti contenenti sostanze pericolose		X
11 01 99 rifiuti non specificati altrimenti		X
<b>11 02 00 rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgia di metalli non ferrosi</b>		
11 02 02 * rifiuti della lavorazione idrometallurgia dello zinco (compresi jarosite, goethite)		X
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettrolitici acquosi		X
11 02 05 * rifiuti della lavorazione idrometallurgia del rame, contenenti sostanze pericolose		X
11 02 06 rifiuti della lavorazione idrometallurgia del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05		X
11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti		X
<b>11 03 00 rifiuti solidi e fanghi prodotti da processi di rinvenimento</b>		
11 03 01 * olii contenenti cianuro		X
11 03 02 * altri rifiuti		X
<b>11 05 rifiuti prodotti da processi di galvanizzazione a caldo</b>		
11 05 01 zinco solido		X
11 05 02 cenere di zinco		X
11 05 03 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi		X
11 05 04 * fondente esaurito		X
11 05 99 rifiuti non specificati altrimenti		X
<b>12 00 00 Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</b>		
<b>12 01 00 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche</b>		
12 01 01 lustratura e trucioli di materiali ferrosi	X	X

<b>13 08 00 rifiuti di oli non specificati altrimenti</b>	
13 08 01 * fanghi ed erulsiemi prodotti dai processi di dissalazione	X
13 08 02 * altre emulsioni	X
13 08 99 * rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>14 00 00 Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne 07 e 08)</b>	
<b>14 06 00 solventi organici, refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol di scarto</b>	
14 06 01 * clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X
14 06 02 * altri solventi e miscele di solventi, alogenati	X
14 06 03 * altri solventi e miscele di solventi	X
14 06 04 * fanghi e rifiuti solidi, contenenti solventi alogenati	X
14 06 05 * fanghi o rifiuti solidi, contenenti altri solventi	X
<b>15 00 00 Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</b>	
<b>15 01 00 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</b>	
15 01 01 imballaggi in carta e cartone	X
15 01 02 imballaggi in plastica	X
15 01 03 imballaggi in legno	X
15 01 04 imballaggi metallici	X
15 01 05 imballaggi in materiali compositi	X
15 01 06 imballaggi in materiali misti	X
15 01 07 imballaggi in vetro	X
15 01 09 imballaggi in materia tessile	X
15 01 10 * imballaggi, contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	X
15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti	X
<b>15 02 00 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</b>	
15 02 02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X
15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	X
<b>16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco</b>	
<b>16 01 00 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)</b>	
16 01 05 pneumatici fuori uso	X
16 01 07 * filtri dell'olio	X
16 01 08 * componenti contenenti mercurio	X
16 01 10 * componenti esplosivi (ad esempio "air bag")	X
16 01 11 * pastiglie per freni, contenenti amianto	X
16 01 12 pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	X
16 01 13 * liquidi per freni	X
16 01 14 * liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose	X
16 01 15 liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16 01 14	X
16 01 16 serbatoi per gas liquido	X
16 01 17 metalli ferrosi	X
16 01 18 metalli non ferrosi	X
16 01 19 plastica	X
16 01 20 vetro	X
16 01 21 * componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14	X
16 01 22 componenti non specificati altrimenti	X
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>16 02 00 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche</b>	
16 02 09 * trasformatori e condensatori contenenti PCB	X
16 02 10 * apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09	X
16 02 11 * apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC	X
16 02 12 * apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere	X
16 02 13 * apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12	X
16 02 14 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X
16 02 15 * componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso	X
16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X

<b>17 00 00 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)</b>		
<b>17 01 00 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche</b>		
17 01 01 cemento	X	X
17 01 02 mattoni	X	X
17 01 03 mattonelle e ceramiche	X	X
17 01 06 * miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose		X
17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	X	X
<b>17 02 00 legno, vetro e plastica</b>		
17 02 01 legno		X
17 02 02 vetro		X
17 02 03 plastica		X
17 02 04 * vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati		X
<b>17 03 00 miscela bituminosa, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame</b>		
17 03 01 * miscela bituminosa contenenti catrame di carbone		X
17 03 02 miscela bituminosa diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01	X	X
17 03 03 * catrame di carbone e prodotti contenenti catrame		X
<b>17 04 00 metalli (incluse le loro leghe)</b>		
17 04 01 rame, bronzo, ottone		X
17 04 02 alluminio		X
17 04 03 piombo		X
17 04 04 zinco		X
17 04 05 ferro e acciaio		X
17 04 06 stagno		X
17 04 07 metalli misti		X
17 04 09 * rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose		X
17 04 10 * cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose		X
17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		X
<b>17 05 00 terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e fanghi di dragaggio</b>		
17 05 03 * terra e rocce, contenenti sostanze pericolose		X
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	X	X
17 05 05 * fanghi di dragaggio, contenenti sostanze pericolose		X
17 05 06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05	X	X
17 05 07 * pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose		X
17 05 08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07		X
<b>17 06 00 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto</b>		
17 06 01 * materiali isolanti contenenti amianto		X
17 06 03 * altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose		X
17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03		X
17 06 05 * materiali da costruzione contenenti amianto		X
<b>17 08 00 materiali da costruzione a base di gesso</b>		
17 08 01 * materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose		X
17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	X
<b>17 09 00 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione</b>		
17 09 23 * altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose		X
17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X
<b>18 00 00 Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di</b>		
<b>ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)</b>		
<b>18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani</b>		
18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)		X
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)		X
18 01 04 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)		X
18 01 05 * sostanze cliniche pericolose o contenenti sostanze pericolose		X
18 01 07 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 05		X
18 01 08 * medicinali citotossici e citostatici		X
18 01 09 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08		X

<b>19 08 00 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</b>	
19 08 01 vaglio	X
19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia	X
19 08 05 fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X
19 08 06 * resine a scambio ionico saturate o esaurite	X
19 08 07 * soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X
<b>19 08 09 miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili</b>	X
19 08 10 * miscele di oli e grassi prodotte dalle separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09	X
19 08 11 * fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, contenenti sostanze pericolose	X
<b>19 08 12 fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11</b>	X
19 08 13 * fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali	X
19 08 14 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>19 09 00 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</b>	
19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari	X
19 09 02 fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X
19 09 03 fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	X
19 09 04 carbone attivo esaurito	X
19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite	X
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X
19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>19 10 00 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo</b>	
19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio	X
19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi	X
19 10 03 * fluff - frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose	X
19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	X
19 10 05 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	X
<b>19 11 00 rifiuti prodotti dalla rigenerazione dell'olio</b>	
19 11 01 * filtri di argilla esauriti	X
19 11 02 * catrami acidi	X
19 11 03 * rifiuti liquidi acquosi	X
19 11 05 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X
19 11 06 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19 11 05	X
19 11 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>19 12 00 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</b>	
19 12 01 carta e cartone	X
19 12 02 metalli ferrosi	X
19 12 03 metalli non ferrosi	X
19 12 04 plastica e gomma	X
19 12 05 vetro	X
19 12 06 * legno contenente sostanze pericolose	X
19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X
19 12 08 prodotti tessili	X
19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X
19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)	X
19 12 11 * altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose	X
19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X
<b>19 13 00 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda</b>	
19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01	X
19 13 04 fanghi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla	X

voce 19 13 05	
19 13 06 fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X
19 13 08 rit'uti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	X
<b>20 00 00 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</b>	
<b>20 01 00 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01 00)</b>	
20 01 01 carta e cartone	X
20 01 02 vetro	X
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense	X
20 01 10 abbigliamento	X
20 01 11 prodotti tessili	X
20 01 13 * solventi	X
20 01 14 * acidi	X
20 01 15 * sostanze alcaline	X
20 01 17 * prodotti fotocinici	X
20 01 19 * pesticidi	X
20 01 21 * tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	X
20 01 23 * apparecchiature fuori uso contenenti cloro/fluorocarburi	X
20 01 25 oli e grassi commestibili	X
20 01 26 * oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25	X
20 01 27 * vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	X
20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27	X
20 01 29 * detergenti contenenti sostanze pericolose	X
20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29	X
20 01 31 * medicinali citotossici e citostatici	X
20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	
20 01 33 * batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	X
20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	X
20 01 35 * apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi	X
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X
20 01 37 * legno, contenente sostanze pericolose	X
20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X
20 01 39 plastica	X
20 01 40 metallo	X
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere	X
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti	
<b>20 02 00 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</b>	X
20 02 02 terra e roccia	X
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili	
<b>20 03 00 altri rifiuti urbani</b>	X
20 03 04 fanghi delle fosse settiche	X
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature	X
20 03 07 rifiuti ingombranti	

ALLEGATO 2

18 01 10 * rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	X
<b>18 02 00 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali</b>	
18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)	X
18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	X
18 02 05 * sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose	X
18 02 06 sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02 05	X
18 02 07 * medicinali cytostatici e citostatici	X
18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07	X
<b>19 00 00 Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</b>	
<b>19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti</b>	
19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X
19 01 05 * residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi	X
19 01 06 * rifiuti liquidi acquosi prodotti dal trattamento dei fumi e di altri rifiuti liquidi acquosi	X
19 01 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	X
19 01 10 * carbone attivo esaurito, impiegato per il trattamento dei fumi	X
19 01 11 * ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose	X
19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	X
19 01 13 * ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	X
19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13	X
19 01 15 * ceneri di caldaia, contenenti sostanze pericolose	X
19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15	X
19 01 17 * rifiuti della pirolisi, contenenti sostanze pericolose	X
19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	X
19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato	X
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>19 02 00 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)</b>	
19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi	X
19 02 04 * miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	X
19 02 05 * fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, contenenti sostanze pericolose	X
19 02 06 fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	X
19 02 07 * oli e concentrati prodotti da processi di separazione	X
19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09	X
19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>19 03 00 rifiuti stabilizzati/solidificati</b>	
19 03 04 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, parzialmente stabilizzati	X
19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04	X
19 03 06 * rifiuti contrassegnati come pericolosi, solidificati	X
19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06	X
<b>19 04 00 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione</b>	
19 04 01 rifiuti vetrificati	X
19 04 02 * ceneri leggere ed altri rifiuti: dal trattamento dei fumi	X
19 04 03 * fase solida non vetrificata	X
19 04 04 rifiuti liquidi acquosi prodotti dalla tempra di rifiuti vetrificati	X
<b>19 05 00 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi</b>	
19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata	X
19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata	X
19 05 03 compost fuori specifica	X
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>19 06 00 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti</b>	
19 06 03 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	X
19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	X
19 06 05 liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	X
19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	X
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>19 07 00 percolato di discarica</b>	
19 07 02 * percolato di discarica, contenente sostanze pericolose	X
19 07 05 percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	X

<b>16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati</b>		
16 03 03 * rifiuti inorganici, contenenti sostanze pericolose		X
16 03 04 rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03		X
16 03 05 * rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose		X
16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05		X
<b>16 04 00 esplosivi di scarto</b>		
16 04 01 * munizioni di scarto		X
16 04 02 * fuochi artificiali di scarto		X
16 04 03 * altri esplosivi di scarto		X
<b>16 05 00 gas in contenitori a pressione e prodotti chimici di scarto</b>		
16 05 04 * gas in contenitori a pressione (compresi gli inerti), contenenti sostanze pericolose		X
16 05 05 gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04		X
16 05 06 * sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio		X
16 05 07 * sostanze chimiche inorganiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose		X
16 05 08 * sostanze chimiche organiche di scarto contenenti o costituite da sostanze pericolose		X
16 05 09 sostanze chimiche di scarto diverse da quelle di cui alle voci 16 05 06, 16 05 07 e 16 05 08		X
<b>16 06 00 batterie ed accumulatori</b>		
16 06 01 * batterie al piombo		X
16 06 02 * batterie al nichel-cadmio		X
16 06 03 * batterie contenenti mercurio		X
16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)		X
16 06 05 altre batterie ed accumulatori		X
16 06 06 * elettroliti di batterie ed accumulatori, oggetto di raccolta differenziata		X
<b>16 07 00 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccaggio e di fusti (tranne 05 e 13)</b>		
16 07 08 * rifiuti contenenti olio		X
16 07 09 * rifiuti contenenti altre sostanze pericolose		X
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti		X
<b>16 08 00 catalizzatori esauriti</b>		
16 08 01 catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)		X
16 08 02 * catalizzatori esauriti contenenti metalli d' transizione pericolosi o composti di metalli di transizione pericolosi		X
16 08 03 catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti		X
16 08 04 catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)		X
16 08 05 * catalizzatori esauriti contenenti acido fosforico		X
16 08 06 * liquidi esauriti usati come catalizzatori		X
16 08 07 * catalizzatori esauriti contaminati da sostanze pericolose		X
<b>16 09 00 sostanze ossidanti</b>		
16 09 01 * permanganati, ad esempio permanganato di potassio		X
16 09 02 * cromati, ad esempio cromato di potassio, dicromato di potassio o di sodio		X
16 09 03 * perossidi, ad esempio perossido di idrogeno		X
16 09 04 * sostanze ossidanti non specificate altrimenti		X
<b>16 10 00 rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito</b>		
16 10 01 * soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose		X
16 10 02 soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01		X
16 10 03 * concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose		X
16 10 04 concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 03		X
<b>16 11 00 scarti di rivestimenti e materiali refrattari</b>		
16 11 01 * rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose		X
16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X	X
16 11 03 * altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose		X
16 11 04 altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 04-03	X	X
16 11 05 * rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose		X
16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X	X

12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi	X	X
12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X	X
12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi	X	X
12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici		X
12 01 06 * oli minerali per macchinari, contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)		X
12 01 07 * oli minerali per macchinari, non contenenti alogeni (eccetto emulsioni e soluzioni)		X
12 01 08 * emulsioni e soluzioni per macchinari, contenenti alogeni		X
12 01 09 * emulsioni e soluzioni per macchinari, non contenenti alogeni		X
12 01 10 * oli sintetici per macchinari		X
12 01 12 * cere e grassi esauriti		X
12 01 13 rifiuti di saldatura		X
12 01 14 * fanghi di lavazione, contenenti sostanze pericolose		X
12 01 15 fanghi di lavazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14		X
12 01 16 * materiale abrasivo di scarto, contenente sostanze pericolose		X
12 01 17 materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	X	X
12 01 18 * fanghi metallici (fanghi di rettifica, affilatura e lappatura) contenenti olio		X
12 01 19 * oli per macchinari, facilmente biodegradabili		X
12 01 20 * corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose		X
12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	X	X
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti		X
<b>12 03 00 rifiuti prodotti da processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tranne 11)</b>		
12 03 01 * soluzioni acquose di lavaggio		X
12 03 02 * rifiuti prodotti da processi di sgrassatura a vapore		X
<b>13 00 00 Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili ed oli di cui ai capitoli 05, 12 e 19)</b>		
<b>13 01 00 scarti di oli per circuiti idraulici</b>		
13 01 01 * oli per circuiti idraulici contenenti PCB		X
13 01 04 * emulsioni clorate		X
13 01 05 * emulsioni non clorate		X
13 01 09 * oli minerali per circuiti idraulici, clorurati		X
13 01 10 * oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati		X
13 01 11 * oli sintetici per circuiti idraulici		X
13 01 12 * oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili		X
13 01 13 * altri oli per circuiti idraulici		X
<b>13 02 00 scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti</b>		
13 02 04 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati		X
13 02 05 * scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati		X
13 02 06 * scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione		X
13 02 07 * olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile		X
13 02 08 * altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione		X
<b>13 03 00 oli isolanti e termoconduttori di scarto</b>		
13 03 01 * oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB		X
13 03 06 * oli minerali isolanti e termoconduttori clorurati, diversi da quelli di cui alla voce 13 03 01		X
13 03 07 * oli minerali isolanti e termoconduttori non clorurati		X
13 03 08 * oli sintetici isolanti e termoconduttori		X
13 03 09 * oli isolanti e termoconduttori, facilmente biodegradabili		X
13 03 10 * altri oli isolanti e termoconduttori		X
<b>13 04 00 oli di sentina</b>		
13 04 01 * oli di sentina della navigazione interna		X
13 04 02 * oli di sentina delle fognature dei moli		X
13 04 03 * altri oli di sentina della navigazione		X
<b>13 05 00 prodotti di separazione olio/acqua</b>		
13 05 01 * rifiuti solidi delle camere a sabbia e di prodotti di separazione olio/acqua		X
13 05 02 * fanghi di prodotti di separazione olio/acqua		X
13 05 03 * fanghi da collettori		X
13 05 06 * oli prodotti dalla separazione olio/acqua		X
13 05 07 * acque ossesse prodotte dalla separazione olio/acqua		X
13 05 08 * miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione olio/acqua		X
<b>13 07 00 rifiuti di carburanti liquidi</b>		
13 07 01 * olio combustibile e carburante diesel		X
13 07 02 * petrolio		X
13 07 03 * altri carburanti (comprese le miscele)		X

pericolose		
10 08 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 17		X
10 08 20 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 08 19		X
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti		X
<b>10 09 00 rifiuti della fusione di materiali ferrosi</b>		
10 09 03 scorie di fusione		X
10 09 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose		X
10 09 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	X	X
10 09 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose		X
10 09 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	X	X
10 09 09 * polveri dei gas di combustione contenenti sostanze pericolose		X
10 09 10 polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	X	X
10 09 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose		X
10 09 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	X	X
10 09 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 09 13		X
10 09 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 09 15		X
10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti		X
<b>10 10 00 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi</b>		
10 10 03 scorie di fusione		X
10 10 05 * forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose		X
10 10 06 forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 05		X
10 10 07 * forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose		X
10 10 08 forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07		X
10 10 09 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose		X
10 10 10 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09		X
10 10 11 * altri particolati contenenti sostanze pericolose		X
10 10 12 altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11		X
10 10 14 leganti per rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 10 10 13		X
10 10 15 * scarti di prodotti rilevatori di crepe, contenenti sostanze pericolose		X
10 10 16 scarti di prodotti rilevatori di crepe, diversi da quelli di cui alla voce 10 10 15		X
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti	X	X
<b>10 11 00 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro</b>		
10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro	X	X
10 11 05 polveri e particolato		X
10 11 09 * scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, contenenti sostanze pericolose		X
10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09		X
10 11 11 * rifiuti di vetro in forma di particolato e polveri di vetro contenenti metalli pesanti (provenienti ad es. da tubi a raggi catodici)		X
10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11		X
10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13		X
10 11 15 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15		X
10 11 17 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
10 11 18 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 17		X
10 11 19 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19		X
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti		X
<b>10 12 00 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione</b>		
10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	X	X
10 12 03 polveri e particolato	X	X
10 12 05 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi		X
10 12 06 stampi di scarto	X	X
10 12 08 scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X	X

10 01 04 * ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia		X
10 01 05 rifiuti solidi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi		X
10 01 07 rifiuti fangosi prodotti da reazioni a base di calcio nei processi di desolfurazione dei fumi		X
10 01 09 * acido solforico		X
10 01 13 * ceneri leggere prodotte da idrocarburi emulsionati usati come carburante		X
10 01 14 * ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coinceenerimento, contenenti sostanze pericolose		X
10 01 15 ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coinceenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 04 14		X
10 01 16 * ceneri leggere prodotte dal coinceenerimento, contenenti sostanze pericolose		X
10 01 17 ceneri leggere prodotte dal coinceenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16		X
10 01 18 * rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
10 01 19 rifiuti prodotti dalla depurazione dei fumi, diversi da quelli di cui alle voci 10 01 05, 10 01 07 e 10 01 18		X
10 01 20 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose		X
10 01 21 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 20		X
10 01 22 * fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, contenenti sostanze pericolose		X
10 01 23 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaie, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 22		X
10 01 24 sabbie dei reattori a letto fluidizzato		X
10 01 25 rifiuti dell'immagazzinamento e della preparazione del combustibile delle centrali termoelettriche a carbone		X
10 01 26 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento		X
10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti	X	X
<b>10 02 00 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio</b>		
10 02 01 rifiuti del trattamento delle scorie		X
10 02 02 scorie non trattate		X
10 02 07 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
10 02 08 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07		X
10 02 10 scaglie di laminazione		X
10 02 12 rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11		X
10 02 13 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
10 02 14 fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13		X
10 02 15 altri fanghi e residui di filtrazione		X
10 02 99 rifiuti non specificati altrimenti	X	X
<b>10 03 00 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio</b>		
10 03 02 frammenti di anodi		X
10 03 04 * scorie della produzione primaria		X
10 03 05 rifiuti di alluminio		X
10 03 08 * scorie saline della produzione secondaria		X
10 03 09 * scorie nere della produzione secondaria		X
10 03 15 * schiumature infiammabili o che rilasciano, al contatto con l'acqua, gas infiammabili in quantità pericolose		X
10 03 16 schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 03 15		X
10 03 17 * rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi		X
10 03 18 rifiuti contenenti carbone della produzione degli anodi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 17		X
10 03 19 * polveri dei gas di combustione, contenenti sostanze pericolose		X
10 03 20 polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 03 19		X
10 03 21 * altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palie), contenenti sostanze pericolose		X
10 03 22 altre polveri e particolati (comprese quelle prodotte da mulini a palie), diverse da quelle di cui alla voce 10 03 21		X
10 03 23 * rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X
10 03 24 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 03 23		X
10 03 25 * fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose		X

07 04 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X
07 04 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 04 11	X
07 04 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X
07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>07 05 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici</b>	
07 05 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X
07 05 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X
07 05 04 * altri solventi organici <del>alogenati</del> , soluzioni di lavaggio ed acque madri	X
07 05 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	X
07 05 08 * altri fondi e residui di reazione	X
07 05 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X
07 05 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X
07 05 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X
07 05 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 11	X
07 05 13 * rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	X
07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13	X
07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>07 06 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di grassi, lubrificanti, saponi, detersivi, disinfettanti e cosmetici</b>	
07 06 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X
07 06 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X
07 06 04 * altri solventi organici <del>alogenati</del> , soluzioni di lavaggio ed acque madri	X
07 06 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	X
07 06 08 * altri fondi e residui di reazione	X
07 06 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X
07 06 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X
07 06 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X
07 06 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11	X
07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>07 07 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti</b>	
07 07 01 * soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri	X
07 07 03 * solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri	X
07 07 04 * altri solventi organici <del>alogenati</del> , soluzioni di lavaggio ed acque madri	X
07 07 07 * fondi e residui di reazione, alogenati	X
07 07 08 * altri fondi e residui di reazione	X
07 07 09 * residui di filtrazione e assorbenti esauriti, alogenati	X
07 07 10 * altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	X
07 07 11 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X
07 07 12 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 07 11	X
07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>08 00 00 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetriati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa</b>	
<b>08 01 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici</b>	
08 01 11 * pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X
08 01 12 pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	X
08 01 13 * fanghi prodotti da pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X
08 01 14 fanghi prodotti da pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 13	X
08 01 15 * fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X
08 01 16 fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	X
08 01 17 * fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose	X
08 01 18 fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	X

<b>05 07 00 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale</b>	
05 07 01 * rifiuti contenenti mercurio	X
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo	X
05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>06 00 00 Rifiuti dei processi chimici inorganici</b>	
<b>06 01 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi</b>	
06 01 01 * acido solforico ed acido solforoso	X
06 01 02 * acido cloridrico	X
06 01 03 * acido fluoridrico	X
06 01 04 * acido fosforico e fosforoso	X
06 01 05 * acido nitrico e acido nitroso	X
06 01 06 * altri acidi	X
06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>06 02 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di basi</b>	
06 02 01 * idrossido di calcio	X
06 02 02 * idrossido di ammonio	X
06 02 04 * idrossido di sodio e di potassio	X
06 02 05 * altre basi	X
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>06 03 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro soluzioni e ossidi metallici</b>	
06 03 11 * sali e loro soluzioni, contenenti cationi	X
06 03 13 * sali e loro soluzioni, contenenti metalli pesanti	X
06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13	X X
06 03 15 * ossidi metallici contenenti metalli pesanti	X
06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	X X
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>06 04 00 rifiuti contenenti metalli, diversi da quelli di cui alla voce 06 03</b>	
06 04 03 * rifiuti contenenti arsenico	X
06 04 04 * rifiuti contenenti mercurio	X
06 04 05 * rifiuti contenenti altri metalli pesanti	X
06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>06 05 00 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</b>	
06 05 02 * fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti sostanze pericolose	X
06 05 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	X
<b>06 06 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione</b>	
06 06 02 * rifiuti contenenti solfuri pericolosi	X
06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02	X
06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>06 07 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti alogeni e dei processi chimici degli alogeni</b>	
06 07 01 * rifiuti dai processi elettrolitici, contenenti anidride	X
06 07 02 * carbone attivato dalla produzione di cloro	X
06 07 03 * fanghi di solfati di bario, contenenti mercurio	X
06 07 04 * soluzioni ed acidi, ad es. acido di contatto	X
06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>06 08 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso del silicio e dei suoi derivati</b>	
06 08 02 * rifiuti contenenti clorosilano pericoloso	X
06 08 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>06 09 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo</b>	
06 09 02 scorie fosforose	X
06 09 03 * rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio contenenti e contaminati da sostanze pericolose	X
06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03	X
06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>06 10 00 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti azoto, dei processi chimici dell'azoto e della produzione di fertilizzanti</b>	
06 10 02 * rifiuti contenenti sostanze pericolose	X
06 10 99 rifiuti non specificati altrimenti	X
<b>06 11 00 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti</b>	

<b>02 02 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale</b>		
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia		X
02 02 02 scarti di tessuti animali		X
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		X
02 02 04 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti		X
<b>02 03 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa</b>		
02 03 01 fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbuccatura, centrifugazione e separazione di componenti		X
02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti		X
02 03 05 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente		X
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		X
02 03 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti		X
<b>02 04 00 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero</b>		
02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole	X	X
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica	X	X
02 04 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X
02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti	X	X
<b>02 05 00 rifiuti dell'industria lattiero-casearia</b>		
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		X
02 05 02 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti		X
<b>02 06 00 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione</b>		
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		X
02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti		X
02 06 03 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X
02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti		X
<b>02 07 00 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)</b>		
02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X	X
02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche		X
02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici		X
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione		X
02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti		X
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti	X	X
<b>03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone</b>		
<b>03 01 00 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili</b>		
03 01 01 scarti di corteccia e sughero		X
03 01 04 * segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci contenenti sostanze pericolose		X
03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		X
03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti		X
<b>03 02 00 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno</b>		
03 02 01 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici non alogenati		X
03 02 02 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organici clorurati		X
03 02 03 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti organometallici		X
03 02 04 * prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti composti inorganici		X
03 02 05 * altri prodotti per i trattamenti conservativi del legno contenenti sostanze pericolose		X
03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti		X
<b>03 03 00 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</b>		
03 03 01 scarti di corteccia e legno		X
03 03 02 fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)		X
03 03 05 fanghi prodotti dai processi di disinquinazione nel riciclaggio della carta		X



## 1. DEFINIZIONI

**AIA:** Autorizzazione Integrata Ambientale; autorizzazione all'esercizio dell'impianto *impianto di deposito preliminare, messa in riserva e cernita di rifiuti speciali, pericolosi e non, di recupero di rifiuti inerti dal costruzione e demolizione e di scarti in materiale plastico*, individuate con i codici [D15] - [R5] e [R13], ubicato nel Comune di Lamezia Terme in Località Lenza-Viscardi;

**Autorità competente:** ai fini del presente atto si intende per Autorità Competente al rilascio c/o alle modifiche dell' AIA, il Dipartimento Politiche dell'Ambiente della Regione Calabria;

**Organo di controllo:** l'organo che esegue in via ordinaria il controllo dell'AIA, ovvero l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria (ARPACAL) Dipartimento di Catanzaro;

**Gestore:** la persona fisica o giuridica che detiene o gestisce *impianto di deposito preliminare, messa in riserva e cernita di rifiuti speciali, pericolosi e non, di recupero di rifiuti inerti dal costruzione e demolizione e di scarti in materiale plastico*, ubicato nel Comune di Lamezia Terme in Località Lenza-Viscardi;

Le rimanenti definizioni utilizzate nella stesura della presente autorizzazione sono le medesime di cui all'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 59/2005.

## 2. ATTIVITA' E QUANTITATIVI AUTORIZZATI

Il gestore è autorizzato allo svolgimento delle attività contrassegnate con i codici, [D15] [R5] e [R13];

La ditta dovrà rispettare le quantità indicate nell' O.C.D. n° 1485 del 25/06/01, rinnovata con O.C.D n° 4928 del 03/10/06:

Rifiuti pericolosi da avviare a smaltimento [D15]: 4.500 t/a

Rifiuti pericolosi da avviare a recupero [R13]: 10.000 t/a

Quantitativo massimo annuo di rifiuti non pericolosi da avviare a smaltimento [D15] e da avviare a recupero [R13] non potrà essere superiore a: 300 t/g

In considerazione della richiesta effettuata dal gestore in sede di conferenza di servizi di ricodificazione dell'operazione di cernita con le operazioni contrassegnate dai codici R3 ed R4, ed estensione dell'attività di smaltimento dalla sola attività contrassegnata dal codice D15 alle attività D13 e D14, il Piano di Monitoraggio e Controllo (Allegato 2) prende in considerazione anche dette nuove attività, che allo stato non sono autorizzate, ma che potrebbero essere richieste dal gestore con apposita istanza.

## 3. CONDIZIONI NECESSARIE E SPECIFICHE PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

- gli esiti dei controlli e delle ispezioni dovranno essere comunicati all'Autorità Competente, con le modalità previste dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 59/2005 e s.m. e i.;
- il Gestore dell'impianto dovrà fornire all'Arpacal l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
- il Gestore sarà in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;
- il Gestore è tenuto a presentare l'eventuale conguaglio alle spese istruttorie già versate per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Autorità competente degli importi dovuti in base al Decreto Interministeriale 24 aprile 2008 (G.U. 2 settembre 2008);
- il corrispettivo economico relativo al Piano di Monitoraggio e Controllo verrà determinato in base alle tariffe di cui al punto precedente;
- nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio Gestore e il nuovo Gestore dovranno dare comunicazione entro 30 giorni allo Sportello IPPC del Dipartimento Politiche dell'Ambiente anche nelle forme di autocertificazione;
- in caso di modifica degli impianti il Gestore dovrà comunicare alla Sportello IPPC, all'Arpacal ed al Comune, le modifiche progettate dell'impianto. Tali modifiche saranno valutate ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. N. 59/05;

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

**Ditta:** Ecosistem s.r.l.

**Impianto:** *impianto di deposito preliminare, messa in riserva e cernita di rifiuti speciali, pericolosi e non, di recupero di rifiuti inerti dal costruzione e demolizione e di scarti in materiale plastico;*

**Ubicazione impianto:** Località Lenza-Viscardi del Comune di Lamezia Terme;

**Sede legale:** Località Lenza-Viscardi del Comune di Lamezia Terme;

**Attività:** *deposito preliminare, messa in riserva e cernita di rifiuti speciali, pericolosi e non, di recupero di rifiuti inerti dal costruzione e demolizione e di scarti in materiale plastico;*

**Codice IPPC:** *5.1 Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B operazioni R1, R5, R6, R8, R9.) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del consiglio, del 16 giugno 1973, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;*

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

**Ditta:** Ecosistem s.r.l.

**Impianto:** *impianto di deposito preliminare, messa in riserva e cernita di rifiuti speciali, pericolosi e non, di recupero di rifiuti inerti dal costruzione e demolizione e di scarti in materiale plastico;*

**Ubicazione impianto:** Località Lenza-Viscardi del Comune di Lamezia Terme;

**Sede legale:** Località Lenza-Viscardi del Comune di Lamezia Terme;

**Attività:** *deposito preliminare, messa in riserva e cernita di rifiuti speciali, pericolosi e non, di recupero di rifiuti inerti dal costruzione e demolizione e di scarti in materiale plastico;*

**Codice IPPC:** *5.1 Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B operazioni R1, R5, R6, R8, R9, della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno;*

## A PIANO DI MONITORAGGIO

Il piano di monitoraggio della ditta Ecosistem S.r.l. dovrà essere integrato secondo le tabelle riportate nella successiva parte A.

### A.1 Parametri da monitorare

#### A.1.1 Impiego di Sostanze

La tabella F.1 individua le modalità di monitoraggio sulle materie derivanti dal trattamento dei rifiuti:

n. ordine Attività IPPC e non	Identificazione della materia recuperata	Anno di riferimento	Quantità annua totale recuperata (%anno)	Quantità specifica (t/materia/rifiuto trattato)	% di recupero sulla quantità annua di rifiuti trattati
X	X	X	X	X	X

Tab. F1 - Recupero interno di materia

#### A.1.2 Risorsa idrica

La tabella F2 individua il monitoraggio dei consumi idrici che si intende realizzare per l'ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa idrica.

Tipologia	Anno di riferimento	Fase di utilizzo	Frequenza di lettura	Consumo annuo totale (m <sup>3</sup> /anno)	Consumo annuo specifico (m <sup>3</sup> /tonnellata di rifiuto trattato)	Consumo annuo per fasi di processo (m <sup>3</sup> /anno)	% riciccolo
Acqua ad uso civile da acquedotto comunale	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Lavaggio plastiche</li> <li>➢ Irrorazione cumuli inerti e frantumazione inerti</li> </ul>	annuale	X	-	-	-

Tab. F2 - Risorsa idrica

#### A.1.3 Risorsa energetica

Le tabelle F3 ed F4 riassumono gli interventi di monitoraggio previsti ai fini della ottimizzazione dell'utilizzo della risorsa energetica:

N.ordine Attività IPPC e non intero complesso	Tipologia risorsa energetica*	Anno di riferimento	Tipo di utilizzo	Frequenza di rilevamento	Consumo annuo totale (KWh/anno)	Consumo annuo specifico (KWh/t di rifiuto trattato)	Consumo annuo per fasi di processo (KWh/anno)

Tab. F3 - Combustibili

\*elettrica, gasolio, metano

Risorsa energetica	Consumo termico (KWh/t di rifiuto trattato)	Consumo elettrico (KWh/t di rifiuto trattato)	Consumo totale (KWh/t di rifiuto trattato)

Tab. F4 - Consumo energetico specifico

#### A.1.4 Aria

La seguente tabella individua per ciascun punto di emissione, in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

Parametro <sup>(1)</sup>	Modalità di controllo	Metodi <sup>(2)</sup>

### A.1.6 Rumore

Le campagne di rilievi acustici dovranno rispettare le seguenti indicazioni:

- gli effetti dell'inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni nei punti concordati con ARPA e Comune;
- la localizzazione dei punti presso cui eseguire le indagini fonometriche dovrà essere scelta in base alla presenza o meno di potenziali ricettori alle emissioni acustiche generate dall'impianto in esame.
- in presenza di potenziali ricettori le valutazioni saranno effettuate presso di essi, viceversa, in assenza degli stessi, le valutazioni saranno eseguite al perimetro aziendale.

La Tabella F7 riporta le informazioni che la Ditta fornirà in riferimento alle indagini fonometriche prescritte:

Codice univoco identificativo del punto di monitoraggio	Descrizione e localizzazione del punto (al perimetro) in corrispondenza di recettore specifico: descrizione e riferimenti univoci di localizzazione	Categoria di limite da verificare (emissione, immissione assoluta, immissione differenziale)	Classe acustica di appartenenza del recettore	Modalità della misura (durata e tecnica di campionamento)	Campagna (Indicazione delle date e del periodo relativi a ciascuna campagna prevista)
X	X	X	X	X	X

Tab. F7 - Verifica d'impatto acustico

### A.1.7 Rifiuti

Le tabelle F8, F9, F10, F11 e F12 riportano il monitoraggio delle quantità e le procedure di controllo sui rifiuti in ingresso ed uscita dal complesso.

Descrizione parametro/inquinante	UM	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Reporting	Controllo Arpa
CER autorizzati per ciascun produttore					
Accettazione del rifiuto per omologazione all'impianto		A stipulazione del contratto e ogni qualvolta cambia il ciclo di produzione del rifiuto	A ciascun produttore deve essere richiesta una scheda descrittiva sulla quale devono essere indicate le caratteristiche, la provenienza del rifiuto e gli eventuali inquinanti presenti oppure una certificazione analitica.	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata e analisi sul 5% del totale dei campioni
Controllo visivo carico conferito		Ogni carico	Informatizzato		Ispezione programmata
Segnalazioni positive al rilevatore di radioattività	N°	Ogni carico	Informatizzato	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata
Registrazione peso, data, ora del rifiuto conferito		Ogni carico	Informatizzato	Annuale	Ispezione programmata

	Plastiche derivanti dalla scassetatura delle batterie esauste	Analisi Pb, KOH, Cd	allegato 1 suballegato 1, punto 6.2, D.M. 5 febbraio 1998	annuale	Rapporto prova	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata e analisi sul 5% del totale dei campioni
Classificazioni per verifica codice CER	Solo per i codici a specchio	Analisi chimica	Parte IV - Allegato D del DLgs 152/2006	annuale	Rapporto prova	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata e analisi sul 5% del totale dei campioni
D15	Emulsioni, oli contaminati da PCB	Analisi chimica	Tabella 3 e 4 dell'allegato A del DM 392/86 - Parte IV Allegato D del DLgs 152/2006	Annuale	Rapporto prova	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata e analisi sul 5% del totale dei campioni
	Amianto ad esclusione dal codice CER 170505*	Contenuto d'amianto ed indice di rilascio	Criteri ammissibilità Decreto 3 agosto 2005	Per ogni produttore* o per ogni partita omogenea	Rapporto prova	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata e analisi sul 5% del totale dei campioni

Tab. F9 - verifica conformità del rifiuto in ingresso

\* Il campionamento sarà effettuato in cantiere o in un'area dell'impianto Ecosistem dotato di una unità di decontaminazione. In particolare, alla base della unità di decontaminazione, è posizionato un impianto estrattivo, che consentirà di convogliare e filtrare verso di esso, il flusso delle fibre aerodisperse generate durante le operazioni di rimozione e ridurre così la concentrazione aerodispersa. L'accesso nel locale, avverrà attraverso l'allestimento di unità di decontaminazione a tre stadi che regolamenterà sia l'accesso del personale addetto alla bonifica e sia di quello dei rifiuti in amianto allestita secondo le direttive imposte per la bonifica di materiali in amianto. La struttura prefabbricata, realizzata in legno e pannelli di policarbonato trasparente, costituirà il confinamento statico dell'area di lavoro. E' predisposto un ingresso per consentire il posizionamento del rifiuto

Descrizione parametro/ inquinante	UM	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Reporting	Controllo Arpa
CER					
Classificazione rifiuti con codice CER a specchio provenienti dalla microraccolta (< 1 ton./anno)		Annuale sui fotti dei codici CER a specchio <sup>2</sup>	Analisi rifiuto - per ogni campione analizzato, uno sarà custodito a disposizione dell'Organo di Controllo	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata e analisi sul 5% del totale dei campioni
Verifica deposito temporaneo			Registro di carico/scarico	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata
Quantità prodotta (t)	t/mese	Mensile	Informatizzato	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata

Trattamento	Acque Servizi igienico-sanitari	Analisi chimica e batteriologica	Classificazione refluo liquido	annuale	Rapporto prova	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata e analisi sul 5% del totale dei campioni
	Acque I pioggia	Analisi chimica e batteriologica	Classificazione refluo liquido	semestrale	Rapporto prova	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata e analisi sul 5% del totale dei campioni

Tab. F11 – verifiche analitiche rifiuti in uscita

La tabella F12 riporta il monitoraggio delle quantità e le procedure di controllo sulle materie prime seconde (MPS) in rifiuti in uscita dal complesso.

Descrizione parametro/ inquinante	UM	Frequenza autocontrollo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Reporting	Controllo Arpa
MPS					
Verifica conformità delle MPS derivanti dalla valorizzazione della RD a specifiche tecniche di settore		annuale	Rapporto di prova	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata e analisi sul 5% del totale dei campioni
Verifica conformità delle MPS per l'edilizia all'allegato C della circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205		annuale	Rapporto di prova	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata e analisi sul 5% del totale dei campioni
Verifica conformità delle MPS derivanti dal trattamento plastiche alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667		annuale	Rapporto di prova	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata e analisi sul 5% del totale dei campioni
Quantità MPS prodotta (t)	l/mese	Mensile	Informatizzato	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata
Quantità rifiuti trattati (t)	t/mese	Mensile	Informatizzato	Annuale	Controllo reporting
Quantità specifica ( t di MPS / t di rifiuto trattato)		Mensile	Informatizzato	Annuale	Controllo reporting

Tab. F12 – MPS in uscita

Aree stoccaggio			
	Tipo di controllo	Frequenza	Modalità di registrazione
Vasche	Verifica d'integrità strutturale	annuale	Registro
Platee di contenimento (Magazzini rifiuti)	Prove di tenuta	trimestrale	Registro
Bacini di contenimento	Verifica integrità	annuale	Registro
Serbatoi	Prove di tenuta e verifica d'integrità strutturale	annuale	Registro
Fusti	Verifica integrità	mensile	Registro in caso di anomalie

Tab. F15- Tabella aree di stoccaggio

#### A.4 Costo Del Piano

I costi di tutte le attività di Arpa.Cal relative al presente piano di monitoraggio e controllo (sopralluoghi, campionamenti, analisi, valutazioni e validazione analisi ditta e quant'altro) sono a carico della ditta e saranno comunicati quanto prima.

#### B QUADRO PRESCRITTIVO

L'Azienda è tenuta a rispettare le prescrizioni del presente quadro ed a fornire i seguenti chiarimenti indispensabili per il completamento del piano di monitoraggio:

##### B.1 Aria

###### B.1.1 Requisiti e modalità per il controllo

- Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio e controllo.
- I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione.
- Tutti i serbatoi dovranno essere provvisti di sfiati con relativi sistemi di abbattimento a carboni attivi e dovranno essere provvisti di punti di prelievo secondo le norme UNI 10169 e devono rispondere a tutte le norme sulla sicurezza oggi in vigore.
- I punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.
- L'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti.
- I risultati delle analisi eseguite alle emissioni devono riportare i seguenti dati:
  - Concentrazione degli inquinanti espressa in  $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ;
  - Portata dell'aeriforme espressa in  $\text{Nm}^3/\text{h}$ ;
  - Il dato di portata deve essere inteso in condizioni normali ( $273,5^\circ\text{K}$  e  $101,323 \text{ kPa}$ );
  - Temperatura dell'aeriforme espressa in  $^\circ\text{C}$ ;
  - Ove non indicato diversamente, il tenore dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo;
  - Se nell'effluente gassoso, il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, la concentrazione delle emissioni deve essere calcolata mediante la seguente formula:

13. Tutti i macchinari usati per la selezione, cernita e riduzione volumetrica dovranno essere opportunamente incapsulati per evitare il diffondersi di polveri in atmosfera.
14. Le emissioni diffuse in atmosfera, derivanti dalle varie fasi di trattamento dei rifiuti inerti, dovranno essere opportunamente presidiate da idonei sistemi di contenimento delle polveri nel rispetto delle prescrizioni di cui all'allegato V alla parte quinta del DLgs n. 152 del 3 Aprile 2006. Dovranno essere previsti almeno i seguenti sistemi di abbattimento e di contenimento delle polveri diffuse:
  1. irrorazione dei piazzali con acqua per evitare il diffondersi di polveri in atmosfera;
  2. la ditta dovrà garantire l'incapsulamento del macchinario di frantumazione o, in alternativa, se ciò non è tecnicamente fattibile, la bocca del camino di frantumazione dovrà essere continuamente irrorata con acqua;
  3. la copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, deve essere tale da non dare luogo ad emissioni di polveri. Relativamente allo stoccaggio dei materiali polverulenti, la ditta deve garantire una umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo e dei cumuli di materiale stoccato;
  4. l'azienda, in ogni caso, dovrà rispettare la manutenzione dei filtri e dei sistemi di abbattimento progettati così come previsto dai libretti di manutenzione.

## **B.2 Acqua**

### **B.2.1 Valori limite di emissione**

Gli scarichi della ditta sono i seguenti:

1. le acque meteoriche di prima pioggia vengono raccolte in una prima vasca interrata e successivamente con una pompa di rilancio inviate in un serbatoio;
2. le acque provenienti dai servizi igienici vengono raccolte in una vasca a tenuta.
3. le acque di II pioggia vengono scaricate.

### **B.2.2 Requisiti e modalità per il controllo**

1. Gli inquinanti ed i parametri, le metodiche di campionamento e di analisi, le frequenze ed i punti di campionamento devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.
2. I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti.
3. L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

### **B.2.3 Prescrizioni impiantistiche**

4. Deve essere realizzato un pozzetto di ispezione posto a valle della vasca di separazione delle acque di prima pioggia in modo da consentire il prelievo di campioni delle acque di prima e seconda pioggia.
5. I liquami raccolti nelle vasche devono essere gestiti secondo le condizioni del deposito temporaneo di cui all'art. 183, comma 1, lettera m) del d.lgs. 152/06.  
i liquami dovranno essere caratterizzati come reflui liquidi, una volta l'anno quelli provenienti dai servizi igienici e due volte l'anno le acque meteoriche di I pioggia.
6. Deve essere effettuata, almeno una volta l'anno, in situazioni di eventi piovosi significativi, una analisi delle acque di seconda pioggia secondo quanto riportato in tabella F6.
7. Deve essere effettuata, almeno una volta l'anno, una analisi delle acque di ricircolo utilizzate nell'impianto di lavaggio delle plastiche, sia in entrata che in uscita dall'impianto di depurazione secondo quanto riportato in tabella F5

### **B.2.4 Prescrizioni generali**

8. Il Gestore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi; qualsiasi evento accidentale (incidente, avaria, evento eccezionale, ecc.) che possa avere ripercussioni sulla qualità dei reflui scaricati, dovrà essere comunicato tempestivamente all'Autorità competente per l'AIA, al dipartimento ARPA competente per territorio.

2. I tempi di permanenza nell'impianto dei rifiuti decadenti dalle operazioni di selezione e di quelli prodotti dovranno essere ridotti al minimo.
3. I tempi di permanenza nell'impianto dei rifiuti da sottoporre alle operazioni R13 e D15 non dovranno superare l'anno.
4. Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all'art. 183, comma 1, lettera m) del d.lgs. 152/06; qualora le suddette definizioni non vengano rispettate, il produttore di rifiuti è tenuto a darne comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'art.10 del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.
5. Prima della accettazione di rifiuti nell'impianto, il gestore deve acquisire informazioni sui rifiuti. In particolare, una idonea procedura di preaccettazione deve prevedere, prima dell'accettazione dei rifiuti, le seguenti fasi :
  - a) a ciascun produttore deve essere richiesta una scheda descrittiva sulla quale devono essere indicate le caratteristiche, la provenienza del rifiuto e gli eventuali inquinanti presenti oppure una apposita certificazione analitica;
  - b) sui rifiuti inerti sottoposti ad operazione R13, R5 deve essere verificata analiticamente la conformità alla tabella A ex DM 471/99 e deve essere sempre effettuato il test di cessione sul tal quale secondo il metodo in allegato 3 del DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.
  - c) la procedura di preaccettazione deve essere adottata anche ogniqualvolta cambia il ciclo di produzione del rifiuto.
6. Sul rifiuto in ingresso dovrà essere adottata la seguente procedura:
  - a) verifica visiva;
  - b) verifica documentale per ogni conferimento;
  - c) campionamento e analisi del rifiuto almeno una volta l'anno solo per i codici CER a specchio e per ciascun produttore.
  - d) per ogni campione analizzato, uno sarà custodito a disposizione dell'Organo di Controllo, per un periodo massimo di 2 mesi;
  - e) per i rifiuti inerti il test di cessione sul tal quale e la conformità alla tabella A ex DM 471/99 deve essere eseguito una volta l'anno per tutti i codici CER e per ciascun produttore;
  - f) gli oli minerali esausti contaminati da PCB dovranno essere analizzati una volta l'anno, per ciascun produttore;
  - g) le analisi merceologiche e chimiche dei rifiuti urbani in ingresso andranno effettuate con la frequenza stabilita in tabella 9, per ciascuna area di raccolta;
  - h) Arpa.Cal effettuerà l'analisi sul 5% del totale dei campioni.
7. Nel caso di non conformità del rifiuto accertata sulla base di verifiche in ingresso, dovrà essere previsto come tali rifiuti saranno gestiti e smaltiti al fine di evitare impatti ambientali e sanitari. I carichi residui di rifiuti dovranno essere comunicati alla Provincia ed al Dipartimento ARPA entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione e le motivazione della mancata accettazione dei rifiuti;
8. I rifiuti in uscita dall'impianto sottoposti al solo stoccaggio e destinati in discarica, dovranno essere analizzati almeno una volta l'anno per ogni CER; così come quelli decadenti dalle operazioni di selezione
9. Gli oli minerali esausti, in uscita dall'impianto dovranno essere analizzati dal COOU per ciascun movimento di scarico.
10. L'amianto, ad esclusione del codice CER 170605\* ,dovrà essere analizzato per ogni produttore..
11. Le frazioni merceologiche omogenee provenienti dalle attività di selezione e cernita che non risultassero conformi alle specifiche delle MPS, dovranno essere gestiti in uscita dall'impianto come rifiuti e dovranno essere caratterizzati con analisi chimica e merceologica per ogni carico o partita omogenea, in tal caso potranno anche rientrare nella famiglia generica dei codici CER 16.00.00 o mantenere lo stesso codice qualora decadenti da operazioni di recupero di cernita manuale e selezione.

17. Devono essere prestabilite procedure di smaltimento dei rifiuti per i periodi di fermo impianto programmato o derivante da anomalie di funzionamento sia in termini di gestione in loco che di smaltimento finale.
18. Per i codici specchio provenienti dalla microraccolta dovrà essere dimostrata la non pericolosità, mediante analisi annuale, sia sul 20% dei codici CER a specchio, sia sui lotti formati dall'insieme della micro raccolta per ciascun codice CER a specchio.
19. Il criterio di scelta del 20% di cui al punto 20) sarà in ordine: controlli sul maggior numero di produttori, quantità rifiuto conferito, effettivo utilizzo di sostanze pericolose nel ciclo produttivo.
20. La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti dovranno disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.
21. Le aree interessate dalla movimentazione dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, dovranno essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
22. Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti.
23. I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico.
1. I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice C.E.R., in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso; è vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G dell'allegato alla parte quarta del d.lgs. 152/06, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, se non preventivamente autorizzata o comunque rifiuti con diverso codice CER e/o con stesso CER ma diverse caratteristiche chimico-fisiche (operazione quest'ultima che sarebbe da disciplinare come D13).
24. I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di:
  - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto
  - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento
  - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione
25. I recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro;
26. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti, da effettuare in condizioni di sicurezza, deve:
  - evitare la dispersione di materiale pulverulento nonché gli sversamenti al suolo di liquidi;
  - evitare l'inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, ed ogni danno a flora e fauna;
  - evitare per quanto possibile rumori e molestie olfattive;
  - produrre il minor degrado ambientale e paesaggistico possibile;
  - rispettare le norme igienico - sanitarie;
  - deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività, dei singoli e degli addetti.
27. I mezzi utilizzati per la movimentazione dei rifiuti devono essere tali da evitare la dispersione degli stessi; in particolare:
  - i sistemi di trasporto di rifiuti soggetti a dispersione eolica devono essere caratterizzati o provvisti di nebulizzazione;
  - i sistemi di trasporto di rifiuti liquidi devono essere provvisti di sistemi di pompaggio o mezzi idonei per fusti e cisternette;

41. Relativamente alla tutela della salute pubblica, l'utilizzo degli spazi non impermeabilizzati pertinenti all'attività non potrà essere quello di stoccaggio rifiuti, né di parcheggio automezzi, né di qualsiasi altra attività che possa essere di pregiudizio alla falda acquifera sottostante.
42. I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica. La conformità dei prodotti a tali specifiche tecniche deve essere garantita all'uscita dall'impianto e non a destinazione.
43. Sulle materie prime ottenute dalle operazioni di recupero della plastica dovranno essere ricercati anche piombo, cadmio e KOH ed essere conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667.
44. Sui fanghi provenienti dall'impianto di depurazione delle acque di lavaggio delle plastiche dovranno essere ricercati i metalli pesanti, piombo e cadmio in particolare, il pH ed idrocarburi.
45. I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06.
46. Entro il 31/12/2008 il Gestore dell'impianto dovrà predisporre e trasmettere all'Autorità Competente ed all'Autorità di controllo (ARPA), un documento scritto (chiamato Protocollo di gestione dei rifiuti), che sarà valutato da ARPA, nel quale saranno racchiuse tutte le procedure adottate dal Gestore per la caratterizzazione preliminare, il conferimento, l'accettazione, il congedo dell'automezzo, i tempi e le modalità di stoccaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto ed a fine trattamento, nonché le procedure di trattamento a cui sono sottoposti i rifiuti e le procedure di certificazione dei rifiuti trattati ai fini dello smaltimento o/o recupero. Altresì, tale documento dovrà tener conto delle prescrizioni gestionali già inserite nel quadro prescrittivo del presente documento. Pertanto l'impianto dovrà essere gestito con le modalità in esso riportate.
47. Il Protocollo di gestione dei rifiuti potrà essere revisionato in relazione a mutate condizioni di operatività dell'impianto o a seguito di modifiche delle norme applicabili di cui sarà data comunicazione all'Autorità competente e al Dipartimento ARPA competente territorialmente.

#### *B.5.3 Prescrizioni generali*

48. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili per ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, nonché la loro pericolosità.
49. L'eventuale presenza all'interno del sito produttivo di qualsiasi oggetto contenente amianto non più utilizzato o che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'art. 3 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ne deve comportare la rimozione; l'allontanamento dall'area di lavoro dai suddetti materiali e tutte le operazioni di bonifica devono essere realizzate ai sensi della l. 257/92. I rifiuti contenenti amianto devono essere gestiti e trattati ai sensi del D.Lgs. 29 luglio 2004 n.248.  
In particolare, in presenza di coperture in cemento-amianto (etemit) dovrà essere valutato il rischio di emissione di fibre aerodisperse e la Ditta dovrà prevedere, in ogni caso, interventi che comportino l'incapsulamento, la sovracopertura o la rimozione definitiva del materiale deteriorato. I materiali rimossi sono considerati rifiuto e pertanto devono essere conferiti in discarica autorizzata. Nel caso dell'incapsulamento o della sovracopertura, si rendono necessari controlli ambientali biennali ed interventi di normale manutenzione per conservare l'efficacia e l'integrità dei trattamenti effettuati. Delle operazioni di cui sopra, deve obbligatoriamente essere effettuata preventiva comunicazione agli Enti competenti ed all'A.R.P.A. Dipartimentale.  
Nel caso in cui le coperture non necessino di tali interventi, dovrà comunque essere garantita l'attivazione delle procedure operative di manutenzione ordinaria e straordinaria e di tutela da eventi di disturbo fisico delle lastre, nonché il monitoraggio dello stato di conservazione delle stesse.
50. Per il deposito di rifiuti infiammabili deve essere acquisito il certificato di prevenzione incendi (CPI) secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno 4 maggio 1998; all'interno dell'impianto devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc.).
51. Per i rifiuti da imballaggio devono essere privilegiate le attività di riutilizzo e recupero. E' vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti

### **B.10 Interventi sull'area alla cessazione dell'attività**

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività.

La ditta dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale secondo quanto disposto all'art.3 punto f) del d.lgs. n.59 del 18/02/2005.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta dell'Autorità competente per il controllo (ARPA), fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. All'Autorità competente per il controllo (ARPA) stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fideiussoria.

derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio. E' inoltre vietato immettere nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

## **B.6 Ulteriori prescrizioni**

1. Ai sensi dell'art.10 del d.lgs. 59/05, il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità competente e all'Autorità competente al controllo (ARPA) variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto ovvero modifiche progettate dell'impianto, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m) del Decreto stesso.
2. Il Gestore del complesso IPPC è tenuto a comunicare all'Autorità competente e all'Autorità di Controllo ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto.
3. Il Gestore del complesso IPPC deve comunicare tempestivamente all'Autorità Competente e al Dipartimento ARPA competente per territorio eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, secondo quanto previsto dall'art.11 comma 3 c) del D.lg. 59/2005.
4. Il Gestore del complesso IPPC deve fermare, in caso di guasto, avaria o malfunzionamento dei sistemi di contenimento delle emissioni in aria o acqua l'attività di trattamento dei rifiuti ad essi collegati immediatamente dalla individuazione del guasto.
5. Ai sensi del d.lgs. 59/05, art.11, comma 5, al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4, il gestore deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente decreto.

## **B.7 Monitoraggio e Controllo**

Il monitoraggio e controllo dovrà essere effettuato seguendo i criteri individuati nel piano relativo descritto nell'allegato E, con le prescrizioni ed integrazioni riportate nel presente parere.

Tale Piano verrà adottato dalla ditta a partire dalla data di adeguamento alle prescrizioni previste dall'AIA, comunicata secondo quanto previsto all'art. 11, comma 1, del DLgs 59/05; sino a tale data il monitoraggio verrà eseguito conformemente alle prescrizioni già in essere nelle varie autorizzazioni di cui la ditta è titolare.

Le registrazioni dei dati previsti dal Piano di monitoraggio devono essere tenute a disposizione degli Enti responsabili del controllo e, a far data dalla comunicazione di avvenuto adeguamento, dovranno essere trasmesse all'Autorità Competente, ai comuni interessati e al dipartimento ARPA competente per territorio secondo le disposizioni che verranno emanate ed, eventualmente, anche attraverso sistemi informativi che verranno predisposti.

Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l'ora di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi e devono essere firmati da un tecnico abilitato.

L'autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell'articolo 5, comma 6 del DLgs 59/05.

L'Autorità competente al controllo (ARPA) effettuerà un primo controllo orientativamente entro sei mesi dalla comunicazione da parte della ditta di avvenuto adeguamento alle disposizioni AIA e successivamente un controllo ordinario all'anno nel corso del periodo di validità dell'Autorizzazione rilasciata.

## **B.8 Prevenzione incidenti**

Il gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti (pericolo di incendio e scoppio e pericoli di rottura di impianti, fermata degli impianti di abbattimento, reazione tra prodotti e/o rifiuti incompatibili, sversamenti di materiali contaminanti in suolo e in acque superficiali, anomalie sui sistemi di controllo e sicurezza degli impianti di trattamento rifiuti e di abbattimento), e garantire la messa in atto degli rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti sull'ambiente.

## **B.9 Gestione delle emergenze**

Il gestore deve provvedere a mantenere aggiornato il piano di emergenza, fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e degli Enti interessati e mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di emergenza.

- i sistemi di trasporto di rifiuti fangosi devono essere scelti in base alla concentrazione di sostanza secca del fango stesso.
28. I fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani ed il loro stoccaggio deve essere ordinato, prevedendo appositi corridoi d'ispezione.
  29. Tutti i serbatoi per i rifiuti liquidi:
    - devono riportare una sigla di identificazione;
    - devono possedere gli sfiliati con idonei sistemi di abbattimento.
    - possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio;
    - devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi antiriboccamento;
  30. Tutte le operazioni di carico e scarico dei rifiuti liquidi dai serbatoi devono avvenire utilizzando un opportuno sistema di pompaggio a perfetta tenuta con tubi in gomma anticorrosiva; non è consentito versare preliminarmente il rifiuto liquido nelle vaschette di raccolta.
  31. Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire con sistema di pompaggio a perfetta tenuta.
  32. Le operazioni di ricondizionamento e di pressatura devono essere fatte riducendo quanto più possibile le emissioni diffuse.
  33. I rifiuti pericolosi possono essere ritirati e messi in riserva/deposito preliminare a condizione che la Ditta, prima dell'accettazione del rifiuto, chieda le specifiche del rifiuto medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento.
  34. La detenzione e l'attività di raccolta degli oli, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati, deve essere organizzata e svolta secondo le modalità previste dal d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 95 e deve rispettare le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 16 maggio 1996, n. 392. In particolare, il deposito preliminare e/o la messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 392/96.
  35. Le condizioni di utilizzo dei trasformatori contenenti PCB ancora in funzione, qualora presenti all'interno dell'impianto, sono quelle di cui al D.M. Ambiente 11 ottobre 2001; il deposito di PCB e degli apparecchi contenenti PCB in attesa di smaltimento, deve essere effettuato in serbatoi posti in apposita area dotata di rete di raccolta sversamenti dedicata; non è consentito lo stoccaggio dei PCB in vasca; la decontaminazione e lo smaltimento dei rifiuti sopradetti deve essere eseguita conformemente alle modalità ed alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209, nonché nel rispetto del programma temporale di cui all'art. 18 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
  36. Gli oli esausti contenenti PCB devono essere avviati allo smaltimento finale entro sei mesi dalla data del loro conferimento.
  37. Le pile esauste e gli accumulatori esausti (CER 160601\*, 160602\*, 160603\*, 200133\*, 200134) devono essere depositate in apposite sezioni coperte, protette dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi; le sezioni di deposito degli accumulatori esausti dovranno avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi.
  38. I rifiuti in matrice instabile, friabili o polverulenti suscettibili di rilasciare fibre di amianto in forma libera, devono essere contenuti in sacchi doppi, contenitori o recipienti rigidi, idonei per materiale e spessore, di resistenza adeguata per ogni operazione di movimentazione interna, trasporto ed ogni altra manipolazione successiva per lo smaltimento; al fine di evitare dispersioni eoliche dell'amianto nell'ambiente, lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in ambiente chiuso e controllato. Si dispone inoltre l'assoluta osservanza del DPR 257/92 e del DPR 8/8/94;
  39. I rifiuti decadenti dall'attività di recupero tramite selezione meccanica, in uscita dall'impianto devono essere individuate nella famiglia dei codici CER "19.00.00" per quanto applicabile, in relazione al tipo di attività svolta.
  40. I rifiuti in uscita dall'impianto, costituiti da oli usati, così come definiti dal D.lgs. 95/92, accompagnati dal formulario, devono essere ceduti al consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero direttamente ad imprese autorizzate alla eliminazione degli oli usati;

12. I rifiuti decadenti dall'operazione di Ricondizionamento D14, qualora autorizzata, potranno mantenere lo stesso codice o anche rientrare nella famiglia generica dei codici CER 16.00.00;
13. Le MPS in uscita dall'impianto dovranno essere conformi alle caratteristiche previste dall'allegato 1 suballegato 1 del DM 5 febbraio 1998 e s.m.i. ed a quelli previsti dai consorzi di filiera.
14. La formazione di carichi omogenei che non comportano una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso CER resta esclusa dalle operazioni D13 (il cambio di una delle due caratteristiche è miscelazione da disciplinare come D13). Pertanto l'accumulo di rifiuti liquidi e solidi aventi lo stesso codice CER e stesse caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche ma provenienza diverse (ad es. oli minerali, batterie esauste al piombo ritirati in momenti diversi da diversi produttori), può essere effettuato solo con l'operazione D15 o R13.
15. Fermo restando quanto detto al punto 2 dell'Allegato I (Condizioni dell'AIA), nella tabella sottostante vengono riportate le materie prime seconde ed i rifiuti che si originano da ciascuna attività che l'impianto è in grado di effettuare:

N.	Attività	Operazione	MPS in uscita	Rifiuti in uscita
1	Lavaggio plastiche da scassetatura batterie usate	R13, R3	plastica	acque lavaggio a riutilizzo
2	Trattamento inerti	R13, R5	inerti	metalli ed inerti non conformi
3	Selezione, cernita e riduzione volumetrica carta e cartone da RD	R13, R3	carta e cartone	sovrallo (materiali estranei) <sup>1</sup>
4	Selezione, cernita e riduzione volumetrica RD plastica	R13, R3	plastica	sovrallo (materiali estranei)
5	Selezione, cernita e riduzione volumetrica RD imballaggi	R13, R3, R4, R5	ferro, alluminio, carta, plastica, vetro	sovrallo (materiali estranei)
6	Selezione, cernita e riduzione volumetrica Ingombranti	R13, R3, R4	ferro, legno.	RAEE, carta, plastica, ingombranti non recuperabili
7	Selezione, cernita e riduzione volumetrica RD multimateriale	R13, R3, R4, R5	ferro, alluminio, plastica, vetro	sovrallo (materiali estranei)
8	Stoccaggio rifiuti liquidi e solidi	D15, R13	nessuna	rifiuti liquidi e solidi
9	Stoccaggio RAEE	R13	nessuna	RAEE
10	Ricondizionamento	D14	nessuna	rifiuti liquidi e solidi

<sup>1</sup> E materiale estraneo che costituisce il sovrallo a tutto ciò che è estraneo alla frazione merceologica oggetto di raccolta differenziata.

16. Per i rifiuti per i quali sia stata accertata radioattività, dovranno essere attivate le procedure di gestione e di comunicazione definite dall'esperto qualificato di cui se ne è data comunicazione all'autorità di controllo.

9. Devono essere adottate, per quanto possibile, tutte le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi idrici anche mediante l'impiego delle MTD per il ricircolo e il riutilizzo dell'acqua.

## **B.3 Rumore**

### **B.3.1 Valori limite**

La ditta deve rispettare i valori limite del DPCM 14/11/1997 in relazione alla zonizzazione acustica del Comune di Lamezia Terme.

### **B.3.2 Requisiti e modalità per il controllo**

1. Le modalità di presentazione dei dati delle verifiche di inquinamento acustico vengono riportati nel piano di monitoraggio.
2. Le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal D.M. del 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale deputato all'indagine

### **B.3.3 Prescrizioni generali**

3. Qualora si intendano realizzare modifiche agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, previa invio della comunicazione alla Autorità competente, dovrà essere redatta, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici al perimetro dello stabilimento e presso i principali recettori ed altri punti da concordare con il Comune ed ARPA, al fine di verificare il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonora, nonché il rispetto dei valori limite differenziali.
4. Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico devono essere presentati all'Autorità Competente, all'Ente comunale territorialmente competente e ad ARPA dipartimentale.

## **B.4 Suolo e acque sotterranee**

1. Devono essere mantenute in buono stato di pulizia le griglie di scolo delle pavimentazioni interne ai fabbricati e di quelle esterne.
2. Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile se deteriorato o fessurato.
3. Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione al fine di non far permeare nel suolo alcunché.
4. Qualsiasi sversamento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.
5. L'eventuale dismissione di serbatoi interrati deve essere effettuata conformemente a quanto disposto da regolamenti regionali e comunali. Indirizzi tecnici per la conduzione, l'eventuale dismissione, i controlli possono essere ricavati dal documento "Linee guida – Serbatoi interrati" pubblicato da ARPA Lombardia (Aprile 2004).
6. La ditta deve segnalare tempestivamente all'Autorità Competente ed agli Enti competenti ogni eventuale incidente o altro evento eccezionale che possa causare inquinamento del suolo.

## **B.5 Rifiuti**

### **B.5.1 Requisiti e modalità per il controllo**

I rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto e sottoposti a controllo, le modalità e la frequenza dei controlli, nonché le modalità di registrazione dei controlli effettuati, devono essere coincidenti con quanto riportato nel piano di monitoraggio.

### **B.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata**

1. Le tipologie di rifiuti in ingresso e decadenti dall'attività dell'impianto, le operazioni e i relativi quantitativi, nonché la localizzazione delle attività di stoccaggio e recupero dei rifiuti devono essere conformi a quanto riportato nel paragrafo.

$$E = \frac{\dots}{21 - O_m} \times E_m$$

Dove:

E = concentrazione da confrontare con il limite di legge

$E_m$  = concentrazione misurata

$O_m$  = Tenore di ossigeno misurato

O = tenore di ossigeno di riferimento

### B.1.2 Prescrizioni impiantistiche

7. Devono essere evitate emissioni diffuse e fuggitive, sia attraverso il mantenimento in condizioni di perfetta efficienza dei sistemi di captazione delle emissioni, sia attraverso il mantenimento strutturale degli edifici che non devono permettere via di fuga delle emissioni stesse.
8. Gli interventi di controllo e di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al monitoraggio dei parametri significativi dal punto di vista ambientale dovranno essere eseguiti secondo quanto riportato nel piano di monitoraggio. In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale.

Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione dell'intervento;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione dell'autore dell'intervento.

Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Nel caso in cui si rilevino per una o più apparecchiature, connesse o indipendenti, un aumento della frequenza degli eventi anomali, le tempistiche di manutenzione e la gestione degli eventi dovranno essere riviste in accordo con ARPA territorialmente competente.

9. Devono essere tenute a disposizione di eventuali controlli le schede tecniche degli impianti di abbattimento attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici richiesti dalle normative di settore

### B.1.3 Prescrizioni generali

10. Gli effluenti gassosi non devono essere diluiti più di quanto sia inevitabile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio secondo quanto stabilito dall'art. 271, commi 12 e 13, del d.lgs. 152/06.
11. Tutti i condotti di adduzione e di scarico che convogliano gas, fumo e polveri, devono essere provvisti ciascuno di fori di campionamento dal diametro di 100 mm. In presenza di presidi depurativi, le bocchette di ispezione devono essere previste a monte ed a valle degli stessi. Tali fori, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica. Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio.
12. Qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento necessaria per la loro manutenzione o dovuta a guasti accidentali, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ed essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali, dando comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità Competente, al Comune e all'ARPA competente per territorio. Gli impianti potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento a loro collegati.

## A.2 Gestione dell'impianto

## A.2 Gestione dell'impianto

### A.2.1 Individuazione e controllo sui punti critici

Le seguenti tabelle specificano i sistemi di controllo previsti sui punti critici, riportando i relativi controlli (sia sui parametri operativi che su eventuali perdite) e gli interventi manutentivi.

Impianto/parte di esso/fase di processo (Inteso come attività di recupero)	Parametri			Perdite	Modalità di registrazione dei controlli
	Parametri	Frequenza dei controlli	Modalità di controllo	Inquinante	
Sistema di abbattimento emissioni gassose	Vedi Tab. F5	Annuale	Discontinua	SOV	Cartaceo
Acque Il pioggia	Vedi Tab. F6	In occasione di eventi meteorici significativi	Discontinua	-	Cartaceo
Flange Giunture serbatoi	Verifica visiva eventuali perdite	mensile	Discontinua	Olio esausto, altri rifiuti liquidi, SOV	Cartaceo

Tab. F13 – Controlli sui punti critici

Impianto/parte di esso/fase di processo	Tipo di intervento	Frequenza	reporting
Sistema di abbattimento emissioni gassose	sostituzione carboni attivi	Annuale	annuale
Sistemi di abbattimento emissioni idriche	pulizia vasche	Annuale	annuale
Flange Giunture serbatoi	sostituzione sistemi di tenuta	All'occorrenza	annuale

Tab. F14 – Interventi di manutenzione dei punti critici individuati

Indicatore e sua descrizione	UM	Modalità di calcolo	reporting
Consumo energetico	Kcal/ Kg di prodotti in uscita	calcolo annuale	annuale
MPS in uscita dall'impianto di selezione RD	kg/t Rifiuto in entrata	calcolo annuale	annuale
MPS in uscita dall'impianto di trattamento inerti	kg/t Rifiuto in entrata	calcolo annuale	annuale
Rifiuti in uscita dall'impianto di selezione RD	kg/t Rifiuto in entrata	calcolo annuale	annuale

Tab. F15 – monitoraggio indicatori di performance

### A.2.2 Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, etc.)

Si riportano la frequenza e la metodologia delle prove programmate delle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Caratteristiche di pericolosità e frasi di rischio		annuale per i codici CER pericolosi in uscita	Informatizzato	Annuale	Controllo reporting
Quantità rifiuti trattati (t)	V/mese	Mensile	Informatizzato	Annuale	Controllo reporting
Quantità specifica (t di rifiuto prodotto / t di rifiuto trattato)		Mensile	Informatizzato	Annuale	Controllo reporting

Tab. F10 – Controllo rifiuti in uscita

2. Il lotto è formato dall'insieme della micro raccolta per ciascun codice CER

Operazioni di destinazione	Tipologia rifiuti	Controlli	Normativa	Frequenza controlli	Modalità di registrazione	Periodicità	Controlli
Recupero	Rifiuti urbani da RD	Analisi merceologica	METODICA IRSA-CNR Norma UNI 9246	Ad ogni carico o per ogni partita omogenea	Rapporto prova	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata e analisi sul 5% del totale dei campioni
		Analisi chimica	Allegato 1 suballegato 1 DM 5/2/98	Ad ogni carico o per ogni partita omogenea			
	Oli minerali esausti	Analisi chimica	Tabelle 3 e 4 dell'allegato A del DM 392/96	Per ogni scarico a cura del COOU	Rapporto prova	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata e analisi sul 5% del totale dei campioni
	Rifiuti inerti	Test cessione DM 5/2/98	Parte IV Allegato D del DLgs 152/2006 - Allegato 1 suballegato 1 DM 5/2/98	Ad ogni carico o per ogni partita omogenea	Rapporto prova	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata e analisi sul 5% del totale dei campioni
Smaltimento	Emulsioni	Analisi chimica	Tabelle 3 e 4 dell'allegato A del DM 392/96 - Parte IV Allegato D del DLgs 152/2006	Per ogni serbatoio	Rapporto prova	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata e analisi sul 5% del totale dei campioni
	oli contaminati da PCB	Analisi chimica	Tabelle 3 e 4 dell'allegato A del DM 392/96 - Parte IV Allegato D del DLgs 152/2006	Per ogni serbatoio	Rapporto prova	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata e analisi sul 5% del totale dei campioni
	Rifiuti destinati in discarica (decadenti e solo stoccaggi)	Analisi chimica	Criteri ammissibilità Decreto 3 agosto 2005	Almeno annuale per ogni CER	Rapporto prova	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata e analisi sul 5% del totale dei campioni

Controllo documentazione (formulario, bolle autorizzazioni)		Ogni carico	Informatizzato	Annuale	Ispezione programmata
Verifica conformità del rifiuto		annuale solo per i codici CER a specchio	Analisi rifiuto – per ogni campione analizzato, uno sarà custodito a disposizione dell'Organo di Controllo	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata e analisi sul 5% del totale dei campioni
Micro raccolta (conferimenti < 1 ton/anno)		1. Annuale sul 20% dei codici CER a specchio	Analisi rifiuto – per ogni campione analizzato, uno sarà custodito a disposizione dell'Organo di Controllo	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata e analisi sul 5% del totale dei campioni
Operazione autorizzata	R/D		Informatizzato	Annuale	Controllo reporting
Caratteristiche di pericolosità e frasi di rischio		annuale per tutti i codici CER autorizzati	Informatizzato	Annuale	Controllo reporting
Quantità rifiuti in ingresso	t/mese	Mensile	Informatizzato	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata
Quantità rifiuti trattati (t)	t/mese	Mensile	Informatizzato	Annuale	Controllo reporting
Quantità specifica (t di rifiuto in ingresso/t di rifiuto trattato)		Mensile	Informatizzato	Annuale	Controllo reporting

Tab. F8 – Controllo rifiuti in ingresso

1. Il criterio di scelta sarà in ordine: 1. controlli sul maggior numero di produttori, 2. quantità rifiuto conferito, 3. effettivo utilizzo di sostanze pericolose nel ciclo produttivo.

Tipologia rifiuto	Descrizione	Analisi	Metodo	Frequenza	Modalità di esecuzione	Report	Controllo
R13, R5, R3	Rifiuti urbani da RD	Analisi merceologica	METODICA IRSA-CNR Norma UNI 9246	semestrale	Rapporto prova	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata e analisi sul 5% del totale dei campioni
	Rifiuti urbani da RD	Analisi chimica	Parte IV - Allegato D del DLgs 152/2006	annuale			
	Rifiuti inerti	Analisi chimica di verifica CER e test cessione sul tal quale DM 5/2/98	Parte IV Allegato D del DLgs 152/2006 - Allegato 1 suballegato 1 DM 5/2/98	Ad ogni carico o per ogni partita omogenea	Rapporto prova	Annuale	Controllo reporting ispezione programmata e analisi sul 5% del totale dei campioni

	Sfiati serbatoi	Continuo	Discontinuo	
S.O.V. totali in COT	X		Annuale	UNI EN 12619/13526

Tab. F5 - Inquinanti monitorati

(\*)Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente di cui all'allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI17025 indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l'analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo.

(\*) Oltre alla determinazione della sostanza organiche volatili espresse in COT, dovranno essere ricercati i seguenti parametri: Acetone, Alcool isopropilico, Diclorometano, Esano tecnico, Metil-etil-chetone (MEK), n-Esano

### A.1.5 Acqua

Per le Acque di **pioggia** e le Acque ricircolo in entrata ed in uscita dal depuratore, in corrispondenza dei parametri elencati, la tabella riportata di seguito specifica la frequenza del monitoraggio ed il metodo utilizzato:

Parametri	Acque II pioggia	Acque ricircolo in entrata depuratore	Acque ricircolo in uscita depuratore	Modalità di controllo		Metodi <sup>(*)</sup> APAT IRSA CNR 29/2003
				Continuo	Discontinuo	
Volume acqua (m <sup>3</sup> /anno)	X	X	X		Annuale	
pH	X	X	X		Annuale	2060
Temperatura	X	X	X		Annuale	2100
Colore	X	X	X		Annuale	2020
Odore	X	X	X		Annuale	2050
Conducibilità	X	X	X		Annuale	2030
Solidi sospesi totali	X	X	X		Annuale	2090
COD	X	X	X		Annuale	5130
Alluminio	X	X	X		Annuale	3050
Arsenico (As) e composti	X	X	X		Annuale	3080
Ferro	X	X	X		Annuale	3160
Mercurio (Hg) e composti	X	X	X		Annuale	3200
Nichel (Ni) e composti	X	X	X		Annuale	3220
Piombo (Pb) e composti	X	X	X		Annuale	3230
Rame (Cu) e composti	X	X	X		Annuale	3250
Zinco (Zn) e composti	X	X	X		Annuale	3320
Fosforo totale	X	X	X		Annuale	4110
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	X	X	X		Annuale	4030
Azoto nitroso (come N)	X	X	X		Annuale	4050
Azoto nitrico (come N)	X	X	X		Annuale	4040
Grassi e olii animali/vegetali	X	X	X		Annuale	5180
Idrocarburi totali	X	X	X		Annuale	5160
Tensioattivi totali	X	X	X		Annuale	
Parametri batteriologici	X	-	-		Annuale	

Tab. F6 - Inquinanti monitorati

(\*)Qualora i metodi analitici e di campionamento impiegati siano diversi dai metodi previsti dall'autorità competente di cui all'allegata tabella o non siano stati indicati, il metodo prescelto deve rispondere ai principi stabiliti dalla norma UNI17025 indipendentemente dal fatto che il Laboratorio che effettua l'analisi sia già effettivamente accreditato secondo la predetta norma per tale metodo.